



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
va@PEC.mase.gov.it
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@PEC.mase.gov.it
e p.c. Ministero della cultura Soprintendenza speciale
per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 12533] VIAVIAF00000085_ Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" della potenza pari a 51,8162 MWp, da realizzarsi in Località "Su Bacchileddu" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: ALTER DIECI S.r.l. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione osservazioni

In riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto, vista la nota del M.A.S.E. prot. n. 107152 del 11.6.2024 (prot. D.G.A. n. 18424 del 11.6.2024), considerati i pareri acquisiti da Enti e Amministrazioni regionali, invitati a fornire il proprio contributo istruttorio con nota prot. D.G.A. n. 18809 del 13.06.2024 di questa Direzione Generale, si rappresenta quanto segue.

La localizzazione dell'impianto oggetto di valutazione corrisponde a quella di un altro impianto simile ("*Impianto fotovoltaico da 1.798,875 kW collegato alla rete elettrica in località Bacchileddu*", in Comune di Sassari. Proponente: Valcerasa S.r.l.), per il quale la Giunta regionale, all'esito del procedimento di V.I.A., con deliberazione n. 46/19 del 27.12.2010 ha espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale. La Società Valcerasa S.r.l. ha presentato il Ricorso n. 262/2011 al T.A.R. contro la Regione Autonoma della Sardegna e altri per l'annullamento della suddetta **Delib.G.R. n. 46/19 del 27.12.2010 (allegata alla presente** - nome file: DGR N. 46-19 DEL 27.12.2010). Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso promosso dall'Amministrazione Regionale con **Sentenza n. 7835/2020 (allegata alla presente** - nome file: SENTENZA VALCERASA 7835-2020).

In merito all'**Analisi costi benefici**, si rileva che l'impianto proposto ha un impatto territoriale estremamente elevato per dimensione, superficie interessata e potenza installata, oltre che per la presenza di altri



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

impianti analoghi nella zona. Il progetto occupa una superficie di 70 ettari attualmente destinate ad uso agricolo. L'area è parte della Pianura della Nurra, la zona agricola più importante della Sardegna settentrionale. Il paesaggio agrario di questa regione è caratterizzato da colture agricole tipiche e di grande pregio come l'ulivo, la vite, l'orticoltura e la floricoltura. La valenza paesaggistica è ulteriormente arricchita dalla presenza di numerosi beni storici e archeologici d'importanza mondiale. Il sito è una zona di caccia dell'aquila del Bonelli oltre che essere frequentata dal grifone. Ciò premesso, si evidenzia che la documentazione depositata è carente, non sono stati elaborati l'analisi costi benefici, la relazione agronomica e il quadro economico, da cui valutare l'impatto socio economico dell'intervento. In nessuna relazione sono presenti dati sui costi e ricavi d'esercizio della parte elettrica. Non viene svolto nessun inquadramento rispetto alle linee guida statali sugli impianti agrivoltaici. Non è possibile riscontrare a quale tipologia, tra quelle previste nelle sopra menzionate linee guida, l'impianto agrivoltaico in oggetto appartenga, né la continuità colturale e le modifiche rispetto all'attuale conduzione, né se vengono valorizzate o penalizzate le vocazioni agronomiche della zona. Mancano inoltre le necessarie indicazioni di dettaglio sulla tipologia, l'entità e le modalità di attuazione degli investimenti compensativi a favore dei comuni, ai sensi della lettera h), Allegato 2 del D.M. 10.09.2010. L'analisi costi benefici è necessaria per valutare la desiderabilità sociale dell'investimento e dovrebbe essere svolta con la metodologia dei flussi di cassa periodici, con il calcolo degli indicatori di risultato Valore Attuale Netto e Tasso di Rendimento, sia in sede di analisi finanziaria (VANF-TRF) che in ambito di analisi economica (VANE, TRE), sviluppando criteri comparativi che consentano di valutare la maggiore convenienza economica rispetto alle soluzioni tecnologiche individuate dalle Linee guida ministeriali sull'agrivoltaico.

Nell'area vasta si evidenzia la presenza di progetti di impianti FER, in fase di valutazione/autorizzazione, in grado di determinare **effetti di cumulo** con l'impianto in progetto, anche in relazione alle opere di connessione (elettrodotti, cabine, strade, ecc.), che richiedono una valutazione complessiva in relazione a consumo di suolo, perdita di naturalità, impatti sul patrimonio arboreo e naturalistico in genere, ecc. Per quanto attiene alle procedure in materia di V.I.A. di competenza statale risultano, allo stato attuale, depositate, presso il M.A.S.E., i seguenti progetti:

1. [ID: 7394] Impianto fotovoltaico della potenza nominale di 73 MW con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 120 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Sassari (SS) e Porto Torres (SS) su una superficie di circa 115 ha (Sassari01), proposto dalla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Società Whysol-E Sviluppo S.r.l., che ha avuto giudizio di compatibilità ambientale positivo (DM 277 del 19.10.2022) e che ha di recente avviato l'iter per la verifica di ottemperanza;

2. [ID: 7391] Progetto di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza nominale di 30 MW, denominato "Sassari 02", con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Sassari (SS) e Porto Torres (SS) su una superficie di ca. 43 ha (Sassari02), proposto dalla Società Whysol-E Sviluppo S.r.l., che ha avuto giudizio di compatibilità ambientale positivo (DM 315 del 04.11.2022);
3. [ID:7630] Progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "Green and Blue Serra Longa" della potenza di 61,6707 MW, ubicato in Località Serra Longa nel Comune di Sassari (SS), di superficie pari a ca. 76 ha, proposto dalla Società SF MADDALENA S.R.L., attualmente in istruttoria (presso la PDCM);
4. [ID: 7405] Progetto integrato agricolo-energia-ambiente denominato agrovoltico Macciadosa, di potenza pari a 80,88 MWp e superficie pari a circa 151 ha, proposto dalla Società Pacifico Cristallo S.r.l., attualmente in istruttoria;
5. [ID: 7411] Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Nurra", della potenza complessiva di 35 MW, e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili, ivi comprese le opere di rete, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), su una superficie di circa 46 ha, proposto dalla Società Volta Green Energy S.r.l., attualmente in istruttoria;
6. [ID: 7792] Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrofotovoltaico della potenza pari a 48,30 MW, unito alle relative opere di connessione alla R.T.N., da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), in un'area di circa 79 ha, proposto dalla Società INE Cugulargiu S.r.l., attualmente in istruttoria (presso la PDCM);
7. [ID: 7759] Progetto di un impianto agrivoltaco, denominato "Sassari 2", di potenza nominale pari a 25 MW, e delle relative opere di rete, integrato con un sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), in località Campanedda, su una superficie di circa 40 ha, proposto dalla Società Energia Pulita Italiana S.r.l., attualmente in istruttoria (presso la PDCM);
8. [ID: 7685]. Progetto di un parco agrivoltaco di potenza nominale pari a 34,43 MW, denominato "FS Sassari" sito nel Comune di Sassari (SS), località "Tanca la Campana", su una superficie di circa 48 ha, proposto dalla Società Energia Pulita Italiana S.r.l., attualmente in istruttoria;
9. [ID: 8106] Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Porto Torres 1" di potenza di 59,28



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

MW e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari (SS), in un'area di circa 111 ha, proposto dalla Società HWF S.r.l., attualmente in istruttoria;

10. [ID: 7777] Progetto di realizzazione di un parco agrivoltaico di potenza nominale pari a 60 MW, denominato "Campanedda", sito nel Comune di Sassari (SS), in località contrada Campanedda, in un'area di circa 95 ha, proposto dalla Società Energia Pulita Italiana S.r.l., attualmente in istruttoria (presso la PDCM);
11. [ID: 7991] Progetto di un impianto agrifotovoltaico, denominato "Ecovoltaico Nurra", di potenza complessiva pari a 144,21 MW, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), località "Giuanne Abbas" ed "Elighe longu", in un'area di circa 307 ha, proposto dalla Società Sigma Ariete S.r.l., attualmente in istruttoria (presso la PDCM);
12. [ID: 8006] Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza complessiva pari a 46,175 MW, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nelle località di Bazzinitta e Serra Fenosa nel Comune di Sassari (SS), su un'area di circa 68 ha (Proponente: Verde 7 S.r.l.), attualmente in istruttoria;
13. [ID: 8399] Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Sassari 3", della potenza di 28 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Sassari (SS) e Porto Torres (SS), in località "Strada vicinale Santa Giusta". su un'area di circa 64,51 ha, Energia Pulita Italiana S.r.l., attualmente in istruttoria;
14. [ID: 8899] Progetto di Impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and Blue Domo Spanedda" della potenza di 75,116 MWp" da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), su un'area di circa 90 ha, proposto dalla Società SF Lidia I S.r.l., attualmente in istruttoria
15. [ID: 8458] Agrivoltaico di potenza nominale pari a 25 MWp, integrato con sistema di accumulo della potenza pari a 10 MW, denominato "Stintino" sito nei Comuni di Stintino e di Sassari (SS), Località "Frazione Pozzo San Nicola", su un'area di circa 28 ha, proposto dalla Società Energia Pulita Italiana S.r.l. , attualmente in istruttoria;
16. [ID: 8900] Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and Blue Fiumesanto" della potenza di 61,715, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), su un'area di circa 90 ha, proposto dalla Società Bas Italy Ventitreesima S.r.l.;
17. [ID: 9262] Progetto di impianto agro-fotovoltaico denominato "Padalazzu", da 96,138 MWp e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di Sassari (SS), su un'



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- area di circa 147 ha, proposto dalla Società Geo Rinnovabile S.r.l., attualmente in istruttoria;
18. [ID: 9097] progetto di impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare nel Comune di Sassari (SS) denominato "Nurra 1" della potenza nominale di 67,540 MWp, su un'area di circa 90 ha, proposto dalla Società Tito S.r.l., attualmente in istruttoria;
 19. [ID: 9032] progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Porto Torres 2", della potenza di 58,128 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari (SS), su un'area di circa 95 ha, proposto dalla Società Green2grid S.r.l., attualmente in istruttoria;
 20. [ID: 9151] progetto di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare nel Comune di Sassari (SS) denominato "Nurra 2" della potenza nominale di 41,1684 MWp, su un'area di circa 52 ha, proposto dalla Società Tommaso S.r.l., attualmente in istruttoria;
 21. [ID: 9312] Progetto per Impianto agrivoltaico denominato "SAS DOMOS" della potenza nominale di 19,689 Mwp e opere di connessione alla RTN sito nel Comune di Porto Torres su un'area di circa 35,38 ha, proposto dalla Società Ferrari Agro Energia S.r.l., attualmente in istruttoria;
 22. [ID: 9406] progetto di Impianto agrivoltaico denominato "Bacchileddu" della potenza nominale di 11,200 MW e delle opere di connessione alla RTN, sito nel Comune di Sassari, su un'area di circa 19 ha, proposto dalla Società Ferrari Agro Energia S.r.l., attualmente in istruttoria;
 23. [ID: 9393] progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Lunestas" della potenza nominale di 24,4 MWp sito nel Comune di Sassari e Stintino (impianto di produzione) e Sassari, Stintino, Porto Torres (opere di rete), su un'area di circa 37 ha, proposto dalla Società Lunestas S.r.l., attualmente in istruttoria;
 24. [ID: 9280] progetto impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 21,7 MWp e relative opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Sassari e Porto Torres (SS), su un'area di circa 30 ha, proposto dalla Società TEP Renewables (Santa Giusta PV) S.r.l., attualmente in istruttoria;
 25. [ID: 9666] Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Truncu Reale 3" della potenza di 24,52 MW ubicato nel Comune di Sassari, su un'area di circa 52 ha, proposto dalla Società Energyreale 3 S.r.l., attualmente in istruttoria;
 26. [ID: 9681] Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Fattoria Solare Casa Scaccia" dalla potenza di 43,9 MWp, con sistema di accumulo da 12,5 MW e opere di connessione alla RTN, nel Comune di Sassari, su un'area di circa 82 ha, proposto dalla Società AGRI BRUZIA Società agricola



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

a.r.l., attualmente in istruttoria;

27. [ID: 9884] Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere connesse denominato F-CORTE, con potenza di generazione pari a 32,07 MW e potenza in immissione nella Rete di Trasmissione Nazionale di pari a 26 MW, da ubicarsi nel Comune di Sassari (SS), su un'area di circa 51 ha, proposto dalla Società Asja Nurra S.r.l.;
28. [ID: 9893] Progetto di un di impianto agrivoltaico integrato con produzione agricola e produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della potenza complessiva di 45 MW e sistema di accumulo elettrochimico di 10 MW da ubicarsi in agro di Sassari (SS), su un'area di circa 56 ha, proposto dalla Società Marmaria Solare 1 S.r.l., attualmente in istruttoria;
29. [ID: 9915] Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Li Molimenti" della potenza di 60 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), in un'area di circa 102 ha, proposto dalla Società OPR SUN 9 S.r.l., attualmente in istruttoria;
30. [ID: 9950] Progetto di un impianto agrivoltaico da ubicare nel Comune di Sassari (SS) in località "Tanca Beca", di potenza nominale pari a 143,87 MWp e sistema di accumulo elettrochimico della potenza nominale di 70 MW, in un'area di circa 189 ha, proposto dalla Società e-Solar 5 Srl, attualmente in istruttoria;
31. [ID: 9825] Progetto di impianto agrivoltaico denominato "OLMEDO", sito nei comuni di Olmedo e di Sassari, con potenza 132,126 MWp, con annesso sistema di accumulo a batterie di potenza 40 MW, da realizzare su un'area di circa 189 ha, proposto dalla Società Lightsource Renewable Energy Italy SPV 12 S.r.l., attualmente in istruttoria;
32. [ID: 10246] Progetto di impianto agro-voltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Gadau" della potenza complessiva pari a 45,9 MW, integrato con istema di accumulo BESS e opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), su un'area di circa 70 ha, proposto dalla Società Fimenergia S.r.l., attualmente in istruttoria;
33. [ID: 10108] Progetto di impianto agrivoltaico denominato "Monte Nurra" dalla potenza di 42,096 MWp e relative opere di connessione alla R.T.N., da realizzarsi nel Comune di Sassari, in un'area di circa 51 ha, proposto dalla Società Eusebio S.r.l., attualmente in istruttoria;
34. [ID: 10380] Progetto di impianto agrivoltaico denominato "Badde Trippida 2" della potenza di 62,072 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS) in località



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Badde Tribide, in un'area di circa 99,84 ha, proposto dalla Società Ferrari Agro Energia S.r.l., attualmente in istruttoria;

35. [ID: 10388] Progetto di impianto fotovoltaico denominato "New Sun 1" dalla potenza di 19 MW e relative opere di connessione alla RTN, nei comuni di Sassari e Porto Torres., in un'area di circa 18,40 ha, proposto dalla Società LEA Advisors S.r.l., attualmente in istruttoria;
36. [ID: 10495] Impianto Agrivoltaico denominato "Sassari 4" con potenza DC 41,552 MWp e relative opere di connessione nel Comune di Sassari (SS), in un'area di circa 73 ha, proposto dalla Società Elements Green Demetra S.r.l., attualmente in istruttoria;
37. [ID: 10532] Progetto di impianto agrivoltaico della potenza di 358 MWp con sistema di accumulo di capacità pari a 82,5 MWh e relative opere di connessione alla rete RTN, da realizzarsi nel comune di Sassari nelle frazioni di Palmadula, La Corte, Canaglia, Li Piani, San Giorgio, Scala Erre., in un'area di circa 896,799 ha, proposto dalla Società Palmadula Solar S.r.l., attualmente in istruttoria;
38. [ID: 10542] Impianto Agro-voltaico per la produzione di energia elettrica per una potenza complessiva pari a 20 MW, integrato con un sistema di accumulo BESS con potenza nominale di 18 MW, denominato "Busia" da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), in un'area di circa 33 ha, proposto dalla Società BAIONA SUN 1 S.r.l., attualmente in istruttoria;
39. [ID: 10640] Impianto agro-voltaico da 20 MW per la produzione di energia elettrica, integrato con un sistema BESS, denominato "Unali" da realizzarsi nel comune di Sassari (SS), in un'area di circa 33 ha, proposto dalla Società Baiona Sun 2 S.r.l., attualmente in istruttoria;
40. [ID: 11047] Impianto agrivoltaico denominato "GINESTRAS" con una potenza di picco di 23.411,70 kWp, ubicato nel comune di Sassari (SS), in un'area di circa 52 ha, proposto dalla Società Sardegna Green 7 S.r.l., attualmente in istruttoria;
41. [ID: 11242] Impianto agrivoltaico denominato "SASSARI 2" di potenza 37,8 MWp e relative opere di connessione sito nel Comune di Sassari (SS), in un'area di circa 78,21 ha, proposto dalla Società Elements Green Atena S.r.l., attualmente in istruttoria;
42. [ID: 11324] Progetto di otto impianti fotovoltaici e agrivoltaici denominato "truncu reale" per una potenza complessiva di 61,15 MWp, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS) e opere di connessione alla RTN., in un'area di circa 81 ha, proposto dalla Società Fimenergia S.r.l., attualmente in istruttoria;
43. [ID: 12533] Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

potenza pari a 51,8162 MWp, da realizzarsi in Località "Su Bacchileddu" nel Comune di Sassari (SS), in un'area di circa 67,91 ha, proposto dalla Società Alter Dieci S.r.l., attualmente in istruttoria,

che determinano un'occupazione areale stimata in 4.232,04 ha.

Per quanto riguarda invece le procedure di competenza regionale si segnalano le seguenti iniziative:

1. Impianto Agro-Voltaico "MATTEARGHENTU" di 20 MW sito nei Comune di Olmedo E Alghero (SS) e relative opere connesse nel Comune di Sassari. Proponente: OPR SUN 17 S.r.l., attualmente in fase di valutazione all'interno del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.), in un'area di circa 33 ha;
2. Impianto fotovoltaico su strutture fisse sito nel Comune di Sassari, della potenza nominale di 7,59 MW, denominato Truncu Reale PV01". Proponente: Società ENERGYREALE S.r.l., attualmente in fase di valutazione all'interno del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.), in un'area di circa 8,6 ha;
3. Pascolo solare Scala Erre di potenza nominale complessiva pari a 8638,5 kWp" sito nel Comune di Sassari (SS)". Proponente: Società FLYNIS PV 40 S.r.l., attualmente in fase di valutazione all'interno del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.), in un'area di circa 12 ha;
4. Impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and Blue Abba Corente" della potenza di 19,779 MWp ubicato in loc. Abba Corente nel Comune di Sassari. Proponente: Società Dren Solare 12 S.r.l., attualmente in fase di valutazione all'interno del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.), in un'area di circa 30 ha;
5. Centrale agrivoltaica denominata "PIAN DE TROBAS NORD" (Porto Torres) con una potenza di picco di 18'946,20 kW ed una potenza in immissione di 18'400 kW. Proponente: Nurra Energy S.r.l. attualmente sottoposta a Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), in un'area di circa 28,7 ha;
6. "Impianto agrivoltaico "Busia 2" da realizzarsi nel comune di Sassari. Proponente: BAIONA SUN 1 S.r.l. Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), in un'area di circa 14,3 ha;
7. "Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "LAMPAGGIU" di potenza complessiva pari a 18 mw, sito nel comune di Sassari (SS), con opere di connessione nel



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

comune di Sassari (SS)” - Proponente: Società GRV Solar Sardegna 2 S.r.l. - Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), in un’area di circa a 30,05 ha;

8. “Impianto fotovoltaico denominato “San Nicola” – Comune di Sassari (SS)” Proponente: VGE07 S.r.l. Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), in un’ area di circa a 23 ha,

a cui corrisponde una superficie occupata stimata pari a 179,65 ha, per complessivi 4.411,7 ha se si considerano tutte le iniziative proposte.

Vista la situazione sopra delineata, che vede il progetto porsi in sostanziale contiguità con numerosi altri, si determina un effetto cumulo che impone doverosamente una valutazione complessiva, in relazione a tutte le componenti e fattori ambientali.

Questa Direzione generale, infine, pur consapevole del contributo che le singole Regioni devono fornire in ordine al raggiungimento degli sfidanti traguardi, stabiliti di concerto con la Comunità europea, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per far fronte all'emergenza climatica in corso, non può non ribadire che si sta progressivamente verificando un effetto cumulo nell’area interessata dal progetto in esame, che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell’ambiente naturale. Si tratta di un fenomeno che, come più volte evidenziato, riguarda in maniera diffusa l’intero territorio regionale, dove, come noto, le richieste di connessione, per la realizzazione di impianti F.E.R., corrispondono, al 30.06.2024, a circa 9 volte (54,39 GW - rif. Econnexion, la mappa delle connessioni rinnovabili predisposta da TERNA S.p.A.) l’obiettivo previsto, per la Regione Sardegna, al 2030 (6,264 GW n.d.r.), sulla base del D.M. 21.06.2024 – “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” (c.d. “Decreto Aree idonee”), entrato in vigore con la pubblicazione nella G.U. n. 153 del 02.07.2024, tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione /industrializzazione dell’ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R.T.N. non sempre incluse nei progetti in istruttoria e/o adeguatamente valutate).

Tutto ciò premesso, questa Direzione generale esprime parere negativo per il progetto in epigrafe, in quanto così come proposto, sia singolarmente, che, a maggior ragione, cumulativamente, comporta



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

impatti, per un territorio come quello in esame, di grande valore paesaggistico, culturale e ambientale, che implicano significative esternalità negative sul paesaggio, sui beni culturali, sul tessuto socio-economico esistente, non mitigabili né compensabili.

Si allegano alla presente, per farne parte sostanziale e integrante, i seguenti pareri sull'intervento in questione, espressi da Enti e Amministrazioni regionali:

1. prot. n. 48490 del 3.07.2024 (prot. D.G.A. n. 21050 di pari data) del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari [nome file: DGA 21050 del 3.07.2024 CFVA];
2. prot. n. 6929 del 3.07.2024 (prot. D.G.A. n. 21114 del 4.07.2024) della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna [nome file: DGA 21114 del 4.07.2024 ARDIS];
3. nota prot. 13981 del 4.07.2024 (prot. D.G.A. n. 21151 di pari data) del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti [nome file: DGA 21151 del 4.7.2024 _Trasporti];
4. nota prot. n. 27573 del 4.07.2024 (prot. D.G.A. n. 21155 di pari data) del Servizio del Genio Civile di Sassari [nome file: DGA 21155 del 4.7.2024_Genio];
5. nota prot. n. 25268 del 8.07.2024 (prot. D.G.A. n. 21601 del 10.7.2024) dell'ARPAS - Dipartimento Sassari e Gallura [nome file: DGA 21601 del 10.7.2024_ARPAS].

La Scrivente D.G. si riserva di integrare la presente comunicazione con eventuali ulteriori contributi istruttori che dovessero pervenire successivamente.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale

(Art. 30, c. 1, L.R. n. 31/1998, e s.m.i.)

Salvatore Pinna

Siglato da :

FELICE MULLIRI

SERGIO DEIANA



Firmato digitalmente da
Salvatore Pinna
16/07/2024 13:57:16



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
e p.c. Stazione forestale di Sassari

Oggetto: [ID: 12533] VIAVIAF00000085_ Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" della potenza pari a 51,8162 MWp, da realizzarsi in Località "Su Bacchileddu" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: ALTER DIECI S.r.l. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).

In riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta dalla Direzione Generale dell'Ambiente, acquisita da questo Ufficio con nota prot. n. 0043675 del 17/06/2024, si comunica che l'intervento proposto non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23, pertanto non sono necessari pareri o provvedimenti amministrativi di questo Servizio nei riguardi di tale normativa.

Si ritiene tuttavia opportuno osservare quanto segue:

- al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso impianto, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni Regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile.
- in caso di incendio rurale o boschivo gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici, sono necessariamente considerati aree di interfaccia perché vi sono linee elettriche in tensione, al pari di una centrale elettrica. Per questo motivo in caso di incendio può intervenire solamente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco senza alcuna possibilità di intervento dei mezzi degli altri enti appartenenti all'apparato AIB regionale, compresi i mezzi aerei.
- Parte dell'impianto ricade all'interno delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico vincolate con provvedimento amministrativo (D.Lgs. n. 42/2004 – art 136 e 157 – DM 14/01/1966 – cod_sitap 200150 – nome_decreto SASSARI (SASSARI, STINTINO) - PORTO FERRO, ARGENTIERA E



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

STINTINO.

- l'impatto cumulativo dei numerosi progetti di impianti di energia rinnovabile, sia agrivoltaico che eolico, non risulta apprezzabile all'interno delle singole procedure di VIA e il cumulo dell'energia producibile dai diversi impianti non appare oggetto di esposizione nei singoli procedimenti.
- per l'eventuale abbattimento di piante di sughera è necessaria l'autorizzazione/parere di questo Servizio nei riguardi L.R. 4/94 e per questo motivo, qualora si rendesse necessario l'abbattimento di tali piante, si dovrà redigere un elaborato riportante il numero di piante con descrizione fotografica, indicando le misure che verranno adottate per compensare il taglio.
- sotto il profilo ambientale, è ritenuto opportuno valutare (qualora non sia già stato fatto) i possibili problemi dell'effetto albedo sugli ecosistemi circostanti.
- nel caso in cui i lavori dovessero essere eseguiti nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", dovranno essere rispettate le vigenti Prescrizioni Regionali Antincendi.

Il presente parere è valido nei soli riguardi della tutela idrogeologico e forestale, sono fatti salvi i diritti di terzi.

Il Direttore del Servizio

(L.R. 31/98 Art. 30 comma 4)

Dott. Giovanni Tesei



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

> Direzione Generale Assessorato dell'Ambiente
e, p.c. Comune di Sassari

Oggetto: ID: 12533 - VIAVIAF00000085_ Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" della potenza pari a 51,8162 MWp, da realizzarsi in Località "Su Bacchileddu" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: ALTER DIECI S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). - Riscontro Vs. nota prot. n. Prot. n. 0018809 del 14/06/2024 -

Si riscontra la nota di Codesta Direzione Generale in oggetto, acquisita al prot. della scrivente Direzione generale n. 6111 del 14.6.2024, con la quale, in merito alla documentazione del progetto pubblicata sul sito del M.A.S.E. si chiedono eventuali osservazioni.

L'area di progetto è costituita da un impianto agrivoltaico su una superficie lorda complessiva di circa 74,4155 ha ricadente nel territorio del comune di Sassari (SS), in località "Su Bacchileddu" con potenza nominale complessiva AC di 51,8162 MWp e l'energia prodotta sarà collegato, attraverso cavidotti interrati su strada esistente asfaltata, in antenna a 36 kV alla nuova Stazione Elettrica (S.E.) di Trasformazione 380/150/36 kV della R.T.N. da inserire in entra-esce alla linea R.T.N. a 380 kV "Fiumesanto Carbo-Ittiri".

La nuova Stazione Elettrica (S.E.) di Trasformazione 380/150/36 kV della R.T.N. non risulta compresa tra le opere facenti parte del presente progetto.

Per la parte idraulica, si rileva che il progetto, non ha esaminato, se non in maniera molto limitata, le interferenze delle opere con le aree a pericolosità idraulica e con il reticolo idrografico di riferimento ai fini del PAI, con particolare riferimento al mancato rilevamento delle interferenze con il reticolo desumibile dalla carta dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25VS edita per la Sardegna dal 1958 al 1965 (IGM24K-VS).

In particolare, si evidenzia che anche il semplice posizionamento di un cavidotto in modalità di microtrincea su un'infrastruttura viaria esistente, in un tratto interessato da aree di pericolosità idraulica, richiede la predisposizione di elaborati testuali e grafici che diano atto della coerenza dell'intervento rispetto alle norme PAI. Trattandosi di un livello di progettazione commisurata alle preliminari valutazioni ambientali **si rimanda alla fase autorizzativa**, successiva alla conclusione della presente fase di valutazione ambientale, la predisposizione della documentazione tecnica ai fini del PAI a condizione che nella presente fase:

- siano individuate planimetricamente tutte le interferenze che rilevano ai fini del PAI anche con la consegna degli shape file (sistema di riferimento RDN2008 - WKID: 7791 Autorità: EPSG) rappresentativi delle aree di impianto, degli interventi di viabilità e delle opere di connessione
- sia predisposta una tabella di sintesi illustrativa delle interferenze di cui al punto precedente

Vincoli PAI



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni


Per la parte idraulica, oltre il reticolo idrografico di riferimento¹ ai fini del PAI, costituito dall'insieme degli elementi idrici presenti nello shape file² e quelli desumibili nella carta IGM, gli ulteriori vincoli sono costituiti dalle aree di pericolosità idraulica.

La pianificazione PAI vigente (parte idraulica e parte frane) cui riferirsi è consultabile all'indirizzo <https://www.sardegnameoportale.it/webgis2/sardegnameoportale/?map=pai> da integrare con le risultanze degli studi PAI approvati dal Comitato Istituzionale nella sezione Deliberazioni del sito dell'Autorità di bacino all'indirizzo: <https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/atti-e-documenti/delibere-comitato-istituzionale/>

A puro titolo esemplificativo si rappresentano alcune interferenze rilevanti ai fini del PAI nelle figure che seguono, come riferimento per la predisposizione delle planimetrie di progetto con individuazione delle interferenze; oltre alle interferenze con gli elementi presenti nello shape file sono presenti le interferenze 1-2-3-4-5... riferite a elementi rappresentati nella carta IGM24K-VS ma assenti nello shape file.



Esempi di interferenze (1-2-3-4-5) con elementi del reticolo idrografico individuati nella carta IGM



Esempi di interferenze con elementi del reticolo idrografico individuati nella carta IGM

¹ Cfr. deliberazione del Comitato Istituzionale (C.I.) dell'Autorità di bacino n. 3 del 30.07.2015 di identificazione del reticolo idrografico regionale, incluso quello desumibile dalla carta dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25VS edita per la Sardegna dal 1958 al 1965

² https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20150813105623.zip



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

Si evidenzia che, ai sensi della L.R. 33/2014 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), occorre distinguere le competenze PAI in capo alla Direzione generale ADIS per le opere che ricadono nel sedime degli alvei di un generico corso d'acqua rispetto a quelle in capo all'amministrazione comunale di Sassari per le opere esterne agli alvei ma ricadenti in aree a pericolosità idraulica e, pertanto, si comunica che il parere PAI che sarà reso dallo scrivente ufficio sarà limitato esclusivamente alla prima tipologia di interferenza.



Ambiti di competenza PAI di ADIS e dell'amministrazione comunale di Calangianus (ex-LR33/2014)

Si segnala, inoltre, che la pianificazione PAI vigente comprende, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico che non risultano oggetto, finora, di alcuno studio idrologico-idraulico approvato dall'Autorità di bacino, le fasce di prima salvaguardia ex-art. 30 ter comma 1 delle Norme di Attuazione (N.A.) del PAI assimilate ad aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) con larghezza variabile in base all'ordine gerarchico (numero di Horton-Strahler) dell'elemento idrico stesso. Anche per tali fasce occorre distinguere gli ambiti di competenza PAI come sopra evidenziato. Per gli interventi da realizzare in prossimità di tali elementi si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 ter comma 2 che recita:



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

“Per le opere e per gli interventi da realizzare all'interno della fascia di cui al comma 1, i Comuni, anche su istanza dei proponenti, sono tenuti ad effettuare apposito studio idrologico-idraulico volto a determinare le effettive aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1); tale studio, obbligatorio per i tratti di ordine maggiore di due, dovrà contemplare i corsi d'acqua interessati nella loro interezza o almeno i tronchi degli stessi idraulicamente significativi in relazione alle opere e agli interventi da realizzare”.

Pertanto nel caso di ordine gerarchico pari a 1 le fasce di prima salvaguardia dovranno risultare sgombre da opere fuori terra riferibili all'impianto agrivoltaico all'esame, in tutti gli altri casi dovrà obbligatoriamente prodursi uno studio idrologico-idraulico volto all'individuazione delle effettive aree di allagamento, ai tempi di ritorno di interesse, che dovranno risultare sgombre da opere fuori terra come indicato in precedenza. In relazione alle aree di allagamento individuate negli studi idrologico-idraulico dovrà darsi evidenza che le stesse risultino sgombre, ai sensi dell'art. 27 comma 4 lett. g delle N.A. del PAI, da parti di impianto fuori terra.

Con riferimento alle interferenze costituite dalle opere di recinzione ricadenti in corrispondenza degli alvei si comunica che le stesse non risultano ammissibili né compatibili dal punto di vista idraulico salvo che gli elementi idrici non risultino non significativi ai fini del PAI come indicato nel seguito. La non significatività ai fini del PAI di un elemento idrico non comporta, in ogni caso, il venir meno di eventuali prescrizioni di legge (es. R.D. 523/1904).

Per la parte frane, la rete dei cavidotti di connessione presenta interferenze con aree a pericolosità media da frana (Hg2) in relazione alle quali, ai sensi della citata L.R. 33/2014, la competenza circa la valutazione dell'ammissibilità e, ovi rilevi, della compatibilità è in capo al Comune di Sassari.

In **generale**, ai fini PAI per la parte idraulica, con riferimento ai cavidotti in progetto, le fattispecie da considerare risultano essere:

- A. interferenze del cavidotto interrato esterne agli alvei ma ricadenti in aree a pericolosità idraulica
- B. interferenze del cavidotto in attraversamento di elementi idrici del reticolo idrografico significativi ai fini del PAI (in sub-alveo con TOC, in appoggio a ponte/tombino esistente, in appoggio a nuovo ponte/tombino)

Nelle fasi **successive** autorizzative, per la fattispecie A dovrà darsi evidenza di quanto stabilito nell'art. 27 comma 3 lett. G delle N.A. del PAI (relazione asseverata) richiamando specificatamente tali estremi nella dichiarazione di ammissibilità e conformità urbanistica ex-allegato 2 alla Circolare 1/2019 del C.I. che dovrà essere necessariamente resa dal/dai Comune/Comuni in cui ricadono le opere.

Nel caso di cavidotto interferente con alvei del reticolo idrografico (fattispecie B), nelle fasi **successive** autorizzative, dovrà darsi evidenza di quanto indicato di seguito:

- B. cavidotto/elettrodotta in attraversamento fluviale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

- linea aerea (art. 27 comma 4 lett. G) per cui per cui dovrà essere prodotta la relativa relazione asseverata
- ponte tubo (art. 21) per cui dovrà essere prodotto lo studio di compatibilità idraulica
- sub-alveo (ex- art. 21 comma 2 lett. C delle N.A. del PAI) per cui dovranno essere prodotti il relativo atto di impegno a rimuovere e gli elaborati grafici (sezione, planimetria, ...)
- in appoggio a manufatti esistenti
 - senza modifica del manufatto (ex-art. 27 c. 3 lett. h delle N.A. del PAI (es. microtrincea, staffaggio trave di bordo, ...) per cui dovranno essere prodotti il relativo atto di impegno a rimuovere e gli elaborati grafici (sezione, planimetria, ...) compresa la verifica di sicurezza³ del manufatto e la relazione asseverata
- previa realizzazione di nuovo manufatto (art. 21 e NTC 2018) e successiva posa del cavidotto in microtrincea, staffaggio trave di bordo, ecc., per cui dovranno essere prodotti: - 1. lo studio di compatibilità idraulica (non necessario per la tipologia tombino stradale ex-NTC2018) per il nuovo attraversamento - 2. l'atto impegno a rimuovere e gli elaborati grafici (sezione, planimetria, ...) compresa la verifica di sicurezza del manufatto e la relazione asseverata per la posa del cavidotto (ex-art. 27 c. 3 lett. h delle N.A. del PAI).

Si segnala, inoltre, che è facoltà del proponente valutare, anche nelle fasi autorizzative, successive al presente procedimento di VIA, la non significatività di specifici elementi idrici, ai sensi dell'art. 23 comma 7 delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I. con l'applicazione delle "*Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico*" aggiornate con Delibera del C.I. n. 4 del 29.1.2024. Tale non significatività dovrà essere stabilita sulla base di un modello digitale del terreno con risoluzione spaziale minima 1m x 1m e documentata attraverso specifica relazione asseverata e nessun altro dettaglio in merito alla modalità realizzativa dell'attraversamento dell'elettrodotta è richiesta, né ad essi, per quanto di competenza dello scrivente ufficio, si applicano le norme PAI.

Ai sensi dell'art. 30 ter delle N.A. del PAI, di istituzione delle fasce di prima salvaguardia per gli elementi idrici significativi che non risultano essere stati oggetto di specifici studi per la definizione delle aree di allagamento (ai tempi di ritorno 50-100-200-500 anni), le opere ivi realizzabili sono assoggettate agli art. 27 e 27bis delle N.A. del PAI nonché alle restanti prescrizioni contenute nell'art. 30 ter citato.

Con riferimento al presente procedimento di VIA, per una **agevole** valutazione ai fini PAI degli interventi in progetto, devono essere redatte le seguenti **planimetrie di progetto** su base IGM24K-VS con la rappresentazione, ove **rilevi**, delle seguenti:

- aree di pericolosità idraulica vigenti, incluse le fasce di prima salvaguardia ex-art. 30-ter citate e degli elementi idrici compresi nello Shape file denominato *04_elemento_idrico.shp* sopra richiamato

³ Cfr. "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti" di cui all'allegato alla Delibera del C.I. n. 2 del 17.10.2017.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

- aree di pericolosità da frana vigenti, incluse le risultanze degli studi di cui alle citate Deliberazioni C.I. n. 3 del 17.12.2015 e n. 18 del 27.12.2022.

In tali planimetrie dovranno essere indicate tutte le interferenze di natura idraulica (fattispecie A-B-C-D) e legate al dissesto da frana con il relativo codice identificativo. Dovranno, inoltre, prodursi gli shape file (sistema di riferimento RDN2008 - WKID: 7791 Autorità: EPSG) rappresentativi delle aree di impianto, degli interventi di viabilità e delle opere di connessione e una **tabella di sintesi** delle interferenze avente la seguente struttura:

Codice identificativo interferenza

Codice fiume (se mancante indicare IGM_n_progr)

Coordinate Est/Nord nel SR RDN2008 UTM 32 N (WKID-EPSG: 7791)

Comune/i

Tipo di vincolo: idro/frane

Classe di pericolosità (H4, H3, H2, H1)

Opera in alveo (SI/NO)

Competenza: ADIS/Comune (da non compilare)

Descrizione sintetica opera: es. cavidotto interrato, linea aerea, viabilità (specificare se temporanea di cantiere), manufatto f.t. (da specificare, es. locale quadri elettrici, stazione pompaggio,)

Modalità risoluzione - indicare:

- linea aerea: cfr. art. 27 comma 4 lett. G
- cavidotto

sub-alveo: cfr. art. 21 comma 2 lett. C

in appoggio manufatto esistente⁴:

modifica del manufatto esistente: es. allargamento sede stradale

senza modifica manufatto (es. microtrincea, staffaggio trave di bordo, ...)

in appoggio a nuovo manufatto⁵ (es. microtrincea, staffaggio trave di bordo, ...)

- viabilità - indicare:

- adeguamento ponte esistente⁶: allargamento dell'impalcato (solo se è rispettato il franco idraulico 1,5 m) ex-art. 27 comma 3 lett. E bis

- affiancamento in aderenza di un nuovo ponte a quello esistente (solo se entrambi hanno il franco di 1,5 m e comunque non inferiore a quello ex-art. 21 delle N.A. del PAI)

- nuovo ponte⁷: art. 21 e NTC

Opera temporanea in fase di cantiere (SI/NO)

⁴ non sono ammessi sui guadi

⁵ Dovrà aggiungersi la corrispondente ulteriore interferenza costituita dal nuovo ponte/tombino - non sono ammessi nuovi guadi

⁶ non è ammissibile aggiungere tratti di nuovo ponte (es. tubolare) per allargare la strada, è possibile affiancare un nuovo ponte a quello esistente se entrambi hanno il franco di 1,5 m e comunque non inferiore a quello ex-art. 21, inoltre, non sono ammessi adeguamenti di guadi esistenti, se non, eccezionalmente, quali opere temporanee in fase di cantiere e previo studio idrologico-idraulico e individuazione delle misure di esercizio provvisorio

⁷ non sono ammessi nuovi guadi se non, eccezionalmente, quali opere temporanee in fase di cantiere e previo studio idrologico-idraulico e individuazione delle misure di esercizio provvisorio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

Riferimento normativo PAI e/o NTC2018

Necessità studio compatibilità (SI/NO)

Necessità relazione asseverata (SI/NO)

Atto di impegno per futura rimozione opere (SI/NO)

Riferim. elaborati testuali/grafici

Si evidenzia che il parere di competenza, ai fini del PAI, che sarà reso dalla scrivente Direzione generale ADIS sarà riferito esclusivamente alle interferenze individuate nelle planimetrie di progetto e riportate nella tabella di sintesi sopra richiamata. Pertanto, resta inteso che eventuali interferenze non individuate nella planimetria né nella tabella di sintesi sono escluse dall'eventuale positivo parere del presente ufficio.

Si rimane in attesa delle integrazioni richieste e si invita a contattare, per eventuali chiarimenti, l'ing. Giuseppe Canè (tel. 070/606 4664 - email/Skype: gcane@regione.sardegna.it).

Il Direttore Generale

Ing. Costantino Azzena

G.Cané/ Serv. Dif.Suolo, Ass.Idr. e Gest.All



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti

13-01-03 - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali

Oggetto: [ID: 12533/0407] VIAF00000085_ Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" della potenza pari a 51,8162 MWp, da realizzarsi in Località "Su Bacchileddu" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: ALTER DIECI S.r.l. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Osservazioni.

In riferimento alla nota prot. n.18809 del 14.06.2024 (prot. Ass.to Trasporti n.13102 del 14.06.2024), con la quale questo Assessorato è stato invitato a voler trasmettere, per quanto di competenza, le proprie osservazioni/considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La società ALTER DIECI S.r.l. ha presentato il progetto relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" e delle relative opere di connessione alla Rete elettrica di trasmissione Nazionale RTN, da realizzarsi nell'agro del Comune di Sassari, in località "*Frazione Su Bacchileddu*". L'impianto sarà costituito da n. 75.096 moduli fotovoltaici da 690 Wp per una potenza complessiva installata di circa 51.816 kWp. La superficie occupata dalle strutture fotovoltaiche sarà pari a circa 233.275 mq. L'impianto sarà collegato alla nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della R.T. N. da inserire nella linea RTN "*Fiumesanto Carbo-Ittiri*". Il percorso del cavidotto di collegamento si svilupperà su strada esistente e asfaltata, e correrà lungo la viabilità pubblica congiungendosi alla S.P. 65, sino ad arrivare alla Stazione Elettrica, per una lunghezza complessiva di circa 13,95 Km.

Nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale" sono riportate le analisi del proponente in relazione al contesto programmatico esistente al fine di valutare se le linee di sviluppo delineate al suo interno siano coerenti con gli indirizzi previsti da altri Piani e/o Programmi già esistenti e con i quali potrebbe avere delle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

interazioni. Tuttavia non è stata eseguita un'analisi di coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) attualmente vigente, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 66/23 del 27 novembre 2008.

Si rileva che nel suddetto elaborato è stato preso in esame l'impatto che la realizzazione del progetto potrebbe avere sul traffico veicolare. In base a quanto riportato dal proponente: *"L'intervento non genera aumenti di traffico veicolare, salvo quello indispensabile nella fase realizzativa. L'interferenza col traffico veicolare avverrà principalmente durante il trasporto e la fornitura dei materiali per la costruzione, inclusi i pannelli fotovoltaici e le power station/cabine. Questo avverrà lungo la pubblica viabilità e può essere paragonato ai trasporti effettuati per la gestione dei fondi agricoli, conseguenzialmente non si rilevano particolari criticità"*.

Negli elaborati esaminati, in relazione all'arrivo dei moduli fotovoltaici e delle strutture di sostegno, non è stato indicato il porto di arrivo e la viabilità di collegamento porto – sito e non risultano essere stati fatti studi e considerazioni riguardanti l'impatto sull'eventuale incremento di traffico marittimo, né relativamente alle possibili interferenze con le attività del porto.

Con riguardo alle interferenze dell'impianto sulla navigazione aerea, si rappresenta che, secondo la circolare ENAC, protocollo n. 0146391/IOP del 14/11/2011, intitolata *"Decreto Legislativo 387/2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - Procedimenti autorizzativi ex art. 12"*, per gli impianti che *"possono dare luogo a fenomeni di riflessione e/o abbagliamento, è richiesta l'istruttoria e parere-nulla osta Enac se ubicati distanza inferiore a 6 Km dall'aeroporto più vicino"*. Si rimanda al documento "Verifica preliminare - Verifica potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea" del 16/02/2015, consultabile sul sito dell'ENAC, per le disposizioni relative all'eventuale sottoposizione del progetto ad iter valutativo. Nel caso in esame la distanza dell'area più prossima al più vicino aeroporto, quello di Alghero-Fertilia, risulta essere di circa 5,8 km. L'impianto fotovoltaico in progetto, essendo localizzato a meno di 6 km, dovrà essere sottoposto al suddetto iter valutativo.

Con riferimento alle interferenze dell'opera in progetto con le linee ferroviarie, si ricorda che, in caso di attraversamento/parallelismo delle infrastrutture ferroviarie, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 11



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

luglio 1980, n. 753, l'istruttoria del progetto dovrà seguire l'iter autorizzativo previsto dalla normativa vigente e, pertanto, le autorizzazioni dovranno essere richieste ai soggetti e alle autorità competenti in materia di sicurezza ferroviaria. Si evidenzia, a riguardo, che le linee ferroviarie più vicine alle aree nelle quali è prevista la realizzazione dell'impianto sono ubicate a distanze tali da poter affermare che non vi sia alcuna interferenza con le opere in progetto.

In conclusione, per quanto di competenza del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti, ferma restando la necessità di sottoporre il progetto all'iter valutativo dell'ENAC per la verifica delle interferenze con la navigazione aerea, si ritiene opportuno che si tenga conto delle osservazioni sopra riportate in relazione all'analisi di coerenza con il PRT, in relazione all'individuazione del porto di arrivo delle componenti dell'impianto e della viabilità porto-sito, nonché in relazione agli impatti che l'arrivo delle componenti dell'impianto in porto potrebbe causare sul traffico marittimo e sulle attività del porto stesso che allo stato attuale non risultano essere state stimate nel progetto.

**Il Direttore del Servizio
(ex art. 30, comma 4, L.R. 31/98)
Dott. Fabrizio Madeddu**

Settore Pianificazione strategica / Dott.ssa Claudia Boi

Settore Pianificazione strategica / Resp. Ing. Nicola Pusceddu

Siglato da :

NICOLA PUSCEDDU



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Oggetto: [ID: 12533] VIAVIAF00000085_ Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" della potenza pari a 51,8162 MWp, da realizzarsi in Località "Su Bacchilleddu" nel Comune di Sassari (SS). - [ID: 12533] - Proponente: ALTER DIECI S.r.l. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). - Rif. cod. prat.: IVAR 2024-0388. – Contributo istruttorio.

In riferimento alla nota prot. n. 18809 del 14.06.2024, acquisita in pari data con prot. n. 24522, relativa al procedimento di cui all'oggetto, si fa presente che, dall'esame della documentazione di progetto resa consultabile per mezzo del link indicato, è risultato quanto di seguito rappresentato.

Lo scrivente Servizio ha competenza al rilascio del Permesso Idraulico di cui all'art. 93 del R.D. 523/1904 relativamente alle opere interferenti con il reticolo idrografico regionale meglio individuato dallo strato informativo "elemento idrico" di riferimento per le finalità di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI", come approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n°3 del 30.07.2015 e ss.mm.ii., da integrare con gli ulteriori elementi idrici eventualmente rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965 e catastale.

Da una verifica cartografica e come mostrato nella documentazione rese disponibile, è emerso che l'impianto tecnologico in progetto interseca il reticolo idrico su menzionato, dette interferenze, che per il caso in oggetto sono relative ad opere infrastrutturali di connessione e viabilità interna all'impianto, necessitano di essere preventivamente valutate ai sensi dell'art. 93 di cui al R.D. 523/1904 a fronte di apposita e separata istanza corredata della documentazione progettuale di cui al link: <http://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/111>, nella quale venga rappresentata e descritta la risoluzione di ogni singola interferenza fluviale rispetto all'effettivo stato dei luoghi, con la precisazione che, le scelte progettuali operate dovranno essere orientate a mantenere inalterata la conformazione fisica dell'alveo naturale e indisturbata la corrivazione idraulica al suo interno.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Si sottolinea inoltre che, i lavori rappresentati negli elaborati, relativi alla perimetrazione dell'area impianto, riguardanti la recinzione, mitigazione arborea ed arbustiva, risultano essere in contrasto con quanto stabilito all'art. 96 lett. f) del R.D. 5123/1904, che per il caso in progetto prescrive una distanza dal piede degli argini e/o difese non inferiore a 4 e/o 10 m.

Tenendo conto di quanto sopra segnalato, le opere rappresentate negli elaborati cartografici/descrittivi che dovranno essere trasmessi con futura e separata istanza finalizzata all'ottenimento del provvedimento di competenza, dovranno essere opportunamente quotati rispetto al reticolo idrico.

La risoluzione delle interferenze fluviali in modalità sub-alveo "NO-DIG/TOC" (perforazione orizzontale controllata), come descritto nella documentazione di progetto, può essere adottata con la condizione, ai sensi dell'art. 21, c. 2 lett. c) delle NTA del PAI, che tra il fondo dell'alveo e l'estradosso dell'infrastruttura ci sia almeno un metro di ricoprimento, inoltre nel caso di risoluzione di interferenza fluviale con modalità interrata, il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere un atto, ai sensi degli artt. 21, comma 2, lettera c) e 27, comma 3 lett. g) delle NTA del P.A.I. e Aggiornamento D.P. RAS n° 14 del 07.02.2022, con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese lo spostamento di cavidotti dall'alveo dei fiumi e dei canali, qualora ciò si rendesse necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.

Per quanto concerne il passaggio del cavidotto su attraversamenti esistenti, si evidenzia la "*Direttiva per lo Svolgimento delle Verifiche di Sicurezza delle Infrastrutture Esistenti di Attraversamento Viario o Ferroviario del Reticolo Idrografico della Sardegna nonché delle altre Opere Interferenti*" e/o "*Direttiva per lo Svolgimento delle Verifiche di Sicurezza dei Canali Tombati Esistenti*" da ultimo aggiornate con Deliberazione del Comitato Istituzionale della Direzione Generale della Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna n. 2 del 17.10.2017.

Per quanto attiene alle competenze dello scrivente Servizio, l'ammissibilità dell'opera è subordinata al rispetto delle prescrizioni sopra menzionate ed all'ottenimento del permesso idraulico anzidetto.

Questo Servizio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (Geom. Antonio Massimo Serra – email: amserra@regione.sardegna.it – tel. 079/2088336).

Il Direttore del Servizio

Ing. Gian Marco Saba

Geom. A.M. Serra/Istr.Tec.

Ing. G.Tolu/Resp.Sett.OO.II.e.Ass.Idrogeol.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Siglato da :

Antonio Massimo Serra

GIOVANNI TOLU



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Sassari e Gallura

ARPAS
Protocollo Partenza N. 25268/2024 del 08-07-2024
Allegato 1 - Class. I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

OG: 12533] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 52/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" della potenza pari a 51,8162 MWp, da realizzarsi in Località "Su Bacchileddu" nel Comune di Sassari (SS).

Proponente: ALTER DIECI S.r.l.

Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).

Osservazioni

Luglio 2024

[ID: 12533] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 52/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" della potenza pari a 51,8162 MWp, da realizzarsi in Località "Su Bacchileddu" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: ALTER DIECI S.r.l.

Indice

PREMESSA	3
1. INFORMAZIONI GENERALI	3
2. INFORMAZIONI TECNICHE	4
3. OSSERVAZIONI	4
3.1. Impatti cumulativi	4
3.2. Ubicazione del progetto ed idoneità delle aree	5
3.3. Gestione Terre e rocce da scavo	5
3.4. Progetto di Monitoraggio Ambientale	6
4. CONCLUSIONI	7

[ID: 12533] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 52/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" della potenza pari a 51,8162 MWp, da realizzarsi in Località "Su Bacchileddu" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: ALTER DIECI S.r.l.

PREMESSA

Il documento riporta le osservazioni del Dipartimento di Sassari e Gallura dell'ARPA Sardegna, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 11/75 del 24/03/2021, in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), relativa al progetto di impianto agrivoltaico denominato "Santa Maria La Palma ", di potenza pari a 51,8162 MWp, sito nel Comune di Sassari (SS) e delle relative opere di connessione alla R.T.N. Proponente: ALTER DIECI S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).

Il presente documento di osservazioni è reso quale valutazione tecnica per gli aspetti ambientali di competenza dello scrivente, riferita al procedimento nel quale si inserisce, in concorso con altri pareri resi dagli altri soggetti coinvolti e in tale ottica non riveste alcun carattere vincolante per l'amministrazione chiamata all'emissione del titolo abilitativo o dell'atto finale.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di intervento	<i>Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW". 'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2. Ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al paragrafo denominato "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" così come previsto dal comma 6) art. 31 nel Decreto-legge 31-05-2021 n. 77</i>
Proponente intervento:	ALTER DIECI S.r.l.
Comune:	Sassari
Provincia:	Provincia di Sassari
Attività:	Realizzazione di un parco fotovoltaico con contestuale attività agricola

Con nota prot. n. 18809 del 14/06/2024 (prot. ARPAS n. 22089 del 14/06/2024) il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Direzione generale dell'Assessorato per la Difesa dell'Ambiente della RAS, chiede agli Enti in indirizzo di voler comunicare eventuali osservazioni/considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento, allo stesso Servizio VIA. Si precisa inoltre che al procedimento si applicano i tempi e le modalità previsti per gli interventi di cui all'art. 8, co. 2-bis, nonché

[ID: 12533] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 52/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" della potenza pari a 51,8162 MWp, da realizzarsi in Località "Su Bacchileddu" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: ALTER DIECI S.r.l.

agli articoli 24 e 25 del vigente D.lgs. 152/2006, e l'istruttoria tecnica di V.I.A. è svolta dalla Commissione Tecnica P.N.R.R.-P.N.I.E.C.

Questo Dipartimento si esprime per gli aspetti di propria competenza sulla base della documentazione tecnica pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10916/16304>

2. INFORMAZIONI TECNICHE

L'impianto Agrivoltaico denominato "Santa Maria La Palma" è destinato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare con potenza di picco pari 51,8162 MWp. L'impianto si sviluppa su una superficie netta di circa 67,9106 ha, area totale 74,4155 ha e sorgerà nel comune di Sassari (SS) in Località Frazione "Su Bacchileddu". L'area di interesse ricade nella zona urbanistica omogenea "E – Agricola" (sottozone E1.b e E2.a). L'impianto verrà collegato su una nuova Stazione Elettrica (S.E.) collegata alla stazione primaria "Fiumesanto Carbo –Ittiri" con un cavidotto della lunghezza complessiva di circa 13,95 Km. I pannelli saranno montati su strutture ad inseguimento mono assiale in configurazione bifilare con strutture disposte in direzione Nord-Sud su file parallele e opportunamente spaziate tra di loro (interasse di 9 metri), per ridurre gli effetti degli ombreggiamenti.

Dal punto di vista agronomico, nelle fasce perimetrali si prevede di piantumare ligustro e corbezzolo, mentre nell'interfilare la scelta è ricaduta verso il prato pascolo, costituito da un manto erbaceo di leguminose e graminacee auto riseminanti come Trifoglio sotterraneo, Erba medica e Avena.

3. OSSERVAZIONI

3.1. Impatti cumulativi

Nell'intera area agricola della Nurra (buffer di 10/15 km) è in atto una vera conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusissima presenza di impianti Fotovoltaici, Agrofotovoltaici ed Eolici, alcuni dei quali già a regime, ma molti altri per i quali è in corso l'iter autorizzativo.

Si prospetta pertanto uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni.

In tale scenario di significativa alterazione delle condizioni ambientali, è opportuna un'analisi cumulativa finalizzata alla quantificazione sia del consumo di suolo in atto che delle superfici che hanno subito una

[ID: 12533] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 52/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" della potenza pari a 51,8162 MWp, da realizzarsi in Località "Su Bacchileddu" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: ALTER DIECI S.r.l.

riconversione in impianti di agrivoltaico, non sottovalutando anche gli impatti paesaggistici, la cui valutazione è demandata agli Enti competenti.

3.2. Ubicazione del progetto ed idoneità delle aree

Il progetto ricade all'interno di un'area classificata "Aree agricole interessate da produzioni di qualità - Terreni agricoli irrigati gestiti dai Consorzi di Bonifica", così definita dalla Delibera 59-90 del 27/11/2020 e quindi in un'area potenzialmente non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Il progetto proposto si configura come un agro-fotovoltaico (AFV), che in base alla definizione del D.L. 77/2021, convertito con la L. 108/2021 è un impianto che "adotti soluzioni integrative innovative con montaggio di moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione", pertanto potenzialmente idoneo. Tuttavia, si rileva che la superficie totale di copertura dei pannelli fotovoltaici e le fondazioni delle strutture in progetto, riducono la superficie di suolo, da destinare alle attività agricole, e pertanto si suggerisce la valutazione di aree maggiormente idonee alla realizzazione dell'impianto oppure di rivedere la superficie investita dall'impianto fotovoltaico.

3.3. Gestione Terre e rocce da scavo

Il proponente presenta un Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 24 DPR 120/2017), nel quale sono previsti complessivamente:

Manufatto	Volume di scavo	Volume non riutilizzato
Cavidotto interno ai campi agro-fotovoltaici	8.852 mc	3.320 mc
Cabine B.T./M.T	122 mc	40 mc
Viabilità interna al campo	42.938 mc	
Totale	51.912 mc	3.360 mc

Il proponente afferma che il volume di 42.938 m³ di terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione della viabilità interna all'area di progetto saranno interamente riutilizzate per livellare le eventuali

[ID: 12533] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 52/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" della potenza pari a 51,8162 MWp, da realizzarsi in Località "Su Bacchileddu" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: ALTER DIECI S.r.l.

asperità e/o avvallamenti e in minima parte anche per riempimento a chiusura degli scavi effettuati. Si chiedono ulteriori informazioni specifiche sull'origine di tale ingente quantitativo di terre di scavo derivate dalla realizzazione della viabilità interna, di cui si chiede la planimetria e che rappresentano comunque una tara e una elevata superficie di suolo sottratto all'uso agricolo. Nella relazione inoltre non si fa riferimento alle terre e rocce che deriverebbero dallo scavo dei 14 km di cavidotto esterno di collegamento alla stazione elettrica primaria. I risultati di tale computo dovranno essere inseriti e completati con lo schema dei campionamenti e della caratterizzazione delle terre. Si ritiene che tale tipologia di interventi generi un impatto ambientale irreversibile sull'assetto geomorfologico, sul consumo di suolo e sulle componenti biodiversità e paesaggio che può essere evitato individuando nuove soluzioni per la viabilità interna di nuova realizzazione.

Si ricorda che in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del Piano preliminare, il proponente o l'esecutore dovrà:

- a) effettuare il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
- b) redigere, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite: le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce; la quantità delle terre e rocce da riutilizzare; la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo; la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

3.4. Progetto di Monitoraggio Ambientale

Si condivide in linea generale quanto proposto nel Progetto di Monitoraggio Ambientale.

Per quanto riguarda il previsto monitoraggio in coerenza con le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del MITE, volto soprattutto alla verifica della continuità dell'attività agricola, si rimanda ai competenti Enti regionali.

Per quanto riguarda la componente Rumore, si dovrà far riferimento al competente Servizio Agenti fisici di questa Agenzia, per la verifica di quanto proposto.

In generale, per tutte le componenti ambientali del PMA, la definizione delle ubicazioni e dei parametri di monitoraggio definitivi, dovrà essere concordata con questo Dipartimento in fase esecutiva del progetto.

[ID: 12533] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 52/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FV_SANTA MARIA LA PALMA" della potenza pari a 51,8162 MWp, da realizzarsi in Località "Su Bacchileddu" nel Comune di Sassari (SS). Proponente: ALTER DIECI S.r.l.

4. CONCLUSIONI

Si ritiene opportuno dare seguito a quanto osservato al capitolo precedente, anche al fine di fornire un quadro esaustivo funzionale alla valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli interventi proposti.

Il Funzionario Istruttore

A. Motroni (RP)*

Incarico Professionale Controllo e Valutazione sulle fonti di pressione ambientale

A. Cossu*

La Dirigente

Rosina Anedda*

* documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005

I sottoscritti Andrea Motroni e Antonello Cossu consapevoli delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. e in osservanza dell'art. 8 *Conflitti di interesse e obbligo di astensione* del Codice di Comportamento dei dipendenti ARPAS adottato con DDG 38/2022 del 04/02/2022 a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, sotto la propria responsabilità, per quanto al momento a conoscenza, **DICHIARANO con riferimento al presente procedimento:**

- di non avere rapporti di collaborazione diretti o indiretti, a titolo gratuito o oneroso con soggetti che abbiano anche solo potenzialmente interessi in attività o decisioni inerenti alla pratica in oggetto;
- che i propri parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, non hanno rapporti di collaborazione diretti o indiretti, a titolo gratuito o oneroso con soggetti che abbiano anche solo potenzialmente interessi in attività o decisioni inerenti alla pratica in oggetto

I Funzionari Istruttori A. Motroni

Incarico Contr. Valut. Press. Amb. A. Cossu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/19 DEL 27.12.2010

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all'“Impianto fotovoltaico da 1.798,875 kW collegato alla rete elettrica in località Bacchileddu”, in Comune di Sassari. Proponente: Valcerasa S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Valcerasa S.r.l. ha presentato, a dicembre 2009, l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa all'“Impianto fotovoltaico da 1.798,875 kW collegato alla rete elettrica in località Bacchileddu”, in Comune di Sassari, ascrivibile alla categoria di cui al punto 2, lettera c), dell'allegato B1 alla deliberazione n. 24/23 del 23.4.2008 “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda”. L'intervento oggetto dell'istanza costituisce una rimodulazione dell'intervento denominato “Realizzazione di un condominio fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, per una potenza complessiva di circa 1,8 MW, in località Bachileddu Chessa”, il quale, a conclusione della procedura di verifica, è stato assoggettato a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), con la Delib.G.R. n. 41/17 del 29.7.2008. L'area di intervento, classificata agricola dal vigente strumento urbanistico comunale, ricade all'interno dell'ambito di paesaggio costiero n. 14 - Golfo dell'Asinara, tra le aree ad utilizzazione agro-forestale, così come definite dalle norme tecniche d'attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

La proposta progettuale, i cui costi sono stimati in circa € 8.580.000, prevede la realizzazione, su una superficie complessiva di 6,1 ettari, in località “Bacchileddu”, nel Comune di Sassari, di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di circa 1,8 MW. L'impianto è formato da 2 sottoimpianti della potenza nominale di 1.009,125kWp (sottoimpianto 1) e 789,75kWp (sottoimpianto 2), costituiti rispettivamente da 13.455 e 10.530 moduli in film sottile, delle dimensioni di 1.200 x 600 x 6,8 millimetri, aventi ciascuno potenza media pari a 75 Wp. I moduli fotovoltaici saranno sostenuti da 533 telai di montaggio dotati di 45 moduli fotovoltaici ciascuno; la struttura di sostegno avrà un'altezza massima fuori terra di 2,1 metri. I due sottoimpianti, divisi da una zona di macchia mediterranea, saranno recintati perimetralmente con una rete elettrosaldata



plastificata di colore verde, alta 200 centimetri e sollevata da terra di 20 centimetri. La viabilità interna e le piazzole sono previste in battuto di ghiaia su sottofondo in misto stabilizzato.

Considerando 1800 ore equivalenti annue e un rendimento del 78%, è stata stimata una produzione di corrente elettrica da energia solare di circa 2.520.000 kWh annui, da immettere nella rete di media tensione. Al termine della vita utile dell'impianto, stimata in 25-30 anni, è stabilita la dismissione delle strutture e il contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato a dicembre 2009, in seguito al deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito, successivamente alle quali non sono pervenute osservazioni né sono state formulate in sede di presentazione al pubblico dell'intervento tenutasi a Sassari in data 15 marzo 2010. Nello stesso giorno è stato effettuato anche un sopralluogo delle aree di intervento, nel corso del quale si è rilevata la presenza di reti irrigue e l'evidenza del recente utilizzo agricolo dei terreni.

In data 13 maggio 2010, presso l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, si è svolta la conferenza istruttoria a cui hanno partecipato, oltre ai funzionari del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), i progettisti e i redattori dello SIA, il Servizio Tutela paesaggistica dell'Assessorato regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica e il Consorzio di Bonifica della Nurra.

In sede di Conferenza istruttoria:

- sono state richiamate le principali criticità connesse alla realizzazione dell'opera, già individuate nella Delib.G.R. n. 41/17 del 29 luglio 2008 con la quale la Giunta regionale aveva disposto l'assoggettamento a VIA, ed illustrate le ulteriori problematiche rilevate nel corso dell'istruttoria;
- il rappresentante del Consorzio di Bonifica della Nurra ha espresso parere negativo evidenziando che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico contrasta con le finalità delle opere irrigue, dichiarate di pubblica utilità, realizzate dal Consorzio con fondi pubblici nell'azienda agricola oggetto dell'intervento ed ha precisato che la superficie occupata dall'impianto, comprese le pertinenze, corrisponde al 65% della superficie servita dalla rete consortile e non è possibile, data la tipologia delle installazioni, nessun utilizzo agricolo produttivo nelle parti direttamente interessate;
- è stata data lettura:
 - a) della nota e della relazione allegata, pervenute via fax durante la conferenza, con la quale la Provincia di Sassari ha espresso parere negativo;



- b) della nota, pervenuta via fax durante la conferenza, con la quale il Comune di Sassari ha espresso parere non favorevole;
- c) della nota, pervenuta via fax durante la conferenza, con la quale il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari ha segnalato che le opere non ricadono in aree vincolate ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e della L.R. n. 4/1994, evidenziando che una parte del lotto è stata percorsa da incendio nel 2007;
- d) del parere, pervenuto via fax durante la conferenza, con il quale l'ARPAS ha evidenziato alcune carenze dello SIA;
- e) della nota con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro ha comunicato che le opere previste non interferiscono con alcun sito di interesse archeologico.

L'Assessore riferisce, quindi, che il Servizio SAVI, valutata la documentazione agli atti e le osservazioni emerse in sede di conferenza, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio negativo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, le cui motivazioni sono state comunicate al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., con nota prot. n. 14391 del 16 giugno 2010. Le controdeduzioni formulate dalla società proponente, trasmesse in allegato alla nota pervenuta il 1° luglio 2010 (prot. ADA n. 15572 del 2.7.2010), non hanno risolto le criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria e, pertanto, il Servizio SAVI ha confermato la proposta di giudizio negativo con le seguenti motivazioni:

1. l'impianto proposto ricade in aree irrigue, servite da rete fissa, e contrasta con le finalità delle opere pubbliche realizzate nell'azienda dal Consorzio di Bonifica della Nurra;
2. considerato che l'intervento insiste su un'area ad "utilizzo agro-forestale", così come definita e individuata dal Piano Paesaggistico Regionale, non è stata dimostrata "la rilevanza pubblica, economica e sociale dell'opera e l'impossibilità di localizzazioni alternative";
3. l'intervento, ricadente in ambito di paesaggio costiero, in aree ad utilizzazione agro-forestale, interrompe e altera l'assetto e l'equilibrio, ormai consolidati da decenni, tra paesaggio naturale e paesaggio agrario;
4. la realizzazione del progetto impedirebbe, per la durata di vita dell'impianto stimata in 30 anni, l'utilizzo produttivo agricolo-zootecnico di una superficie irrigua, risorsa estremamente limitata nell'ambito del territorio regionale;
5. non sono stati forniti dati oggettivi relativi agli effetti nel lungo periodo sulla componente pedologica e agronomica;



6. non è supportato da riscontri analitici e da dati ufficiali quanto sostenuto dal proponente circa lo stato d'inquinamento dell'area e la scarsa qualità dei suoli che qualificerebbero la stessa come inidonea all'attività agricola;
7. gli impatti connessi con la realizzazione delle opere e relativi alla sottrazione di superficie agricola irrigua e all'interruzione di attività produttive agro-zootecniche esistenti, non sono controbilanciati da evidenti vantaggi sul territorio sotto il profilo socio-economico.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto fotovoltaico da 1.798,875 kW collegato alla rete elettrica in località Bacchileddu" in Comune di Sassari, proposto dalla Società Valcerasa S.r.l.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Giorgio La Spisa



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 2451 del 2012, proposto dalla Regione autonoma della Sardegna in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa, da ultimo, dall'avvocato Alessandra Camba e dall'avvocato Sonia Sau, e con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna in Roma, via Lucullo n. 24;

contro

la Valcerasa S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, da ultimo, dall'avvocato Mario Busiri Vici e dall'avvocato Bruno Nicola Sassani e con domicilio eletto presso il suddetto avvocato Bruno Nicola Sassani in Roma, via XX Settembre n. 3;

nei confronti

del Consorzio di bonifica della Nurra, del Comune di Sassari, della Provincia di Sassari, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 964/2011, resa tra le parti e concernente giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'impianto fotovoltaico in località Bacchileddu nel Comune di Sassari.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Valcerasa S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020 il Cons. Giancarlo Luttazi;

Udito in udienza l'avvocato Matteo Frenguelli su delega dell'avvocato Mario Busiri Vinci;

Viste la richiesta di passaggio in decisione depositata con modalità telematica in data 21 settembre 2020 alle ore 11:37 dai difensori della Regione autonoma della Sardegna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto d'appello notificato alla Valcerasa S.r.l. il 24 marzo 2012, al Consorzio di bonifica della Nurra il 27 marzo 2012, alla Provincia di Sassari il 27 marzo 2012; al Comune di Sassari il 27 marzo 2012; all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna il 26 marzo 2012; al Ministero per i beni e le attività culturali il 23 marzo 2012; e depositato in data 4 aprile 2012 la Regione autonoma della Sardegna ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 964/2011, depositata in data 11 ottobre 2011 e notificata all'appellante il 25 gennaio 2012.

La sentenza appellata si è pronunciata sul ricorso n. 262/2011, articolato in dieci motivi e proposto dalla Valcerasa S.r.l. (in seguito anche "Valcerasa") per l'annullamento, con gli atti connessi, dei seguenti atti (emessi dopo esito favorevole di precedente impugnativa giurisdizionale della Valcerasa di precedenti

provvedimenti con i quali la Regione Sardegna aveva ritenuto improcedibili istanze della medesima Valcerasa di valutazione di impatto ambientale):

- il provvedimento n. 46/19 del 27 dicembre 2010 emesso dalla Giunta regionale della Sardegna, con il quale si deliberava di esprimere il giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "*Impianto fotovoltaico in località Bacchileddu*" nel Comune di Sassari;
- il parere negativo del Consorzio di bonifica della Nurra;
- la nota prot. 43041 del 13 maggio 2010 recante parere sfavorevole del Comune di Sassari;
- la nota prot. 011893 del 13 maggio 2010 recante parere negativo della Provincia di Sassari;
- la nota prot. 0014391 del 16 giugno 2010 emessa dalla Direzione generale dell'ambiente, Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (in seguito anche "Servizio SAVI") della Regione Sardegna con il quale si preannunciavano i motivi di diniego;
- i verbali delle conferenze.

La sentenza, ritenuti fondati i primi otto motivi del ricorso introduttivo ed assorbiti il nono ed il decimo, ha così statuito:

- ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero per i beni e le attività culturali;
- ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato gli atti impugnati;
- ha condannato la Regione alle spese.

L'appello contesta:

- 1) Erroneità in fatto - Violazione di legge - Erronea applicazione degli artt. 3 e 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) Erronea applicazione dell'art. 29 e dei principi generali del P.P.R.

La Valcerasa S.r.l. ha depositato, per resistere, atto di costituzione in data 30 giugno 2012.

In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 24 gennaio 2019 parte

appellante ha depositato, in data 1 luglio 2019, domanda di fissazione di udienza.

Sia la Regione autonoma della Sardegna sia la Valcerasa S.r.l. hanno depositato memorie.

Nella memoria depositata il 25 febbraio 2020 la Valcerasa S.r.l. ha eccepito:

- in generale: inammissibilità dell'appello per violazione del principio di specificità/consumazione dei motivi;
- inammissibilità ed infondatezza del primo motivo di appello;
- inammissibilità ed infondatezza del secondo motivo di appello;
- a fini tuzioristici, riproposizione della doglianza di cui al punto III.6 del ricorso di primo grado;
- pure a fini tuzioristici, riproposizione del nono e del decimo motivo del ricorso di primo grado.

Valcerasa ha successivamente depositato ulteriori tre memorie.

La Regione Sardegna ha depositato due memorie nonché, in data 21 settembre 2020 alle ore 11:37, note di udienza.

All'udienza pubblica del 22 settembre 2020 l'appellata ha eccepito l'inammissibilità della memoria di replica depositata dalla Regione Sardegna in data 31 agosto 2020.

Nella medesima udienza pubblica del 22 settembre 2020 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. - Il rilievo di inammissibilità, espresso in udienza dalla parte appellata relativamente alla memoria di replica depositata dalla Regione autonoma della Sardegna in data 31 agosto 2020, va accolto, poiché l'ultimo atto depositato anteriormente a questa memoria di replica era una memoria della medesima Regione autonoma della Sardegna, depositata il 21 luglio 2020; sicché la memoria regionale del 31 agosto 2020, non potendo considerarsi replica, non poteva avvalersi del più breve termine di deposito di 20 giorni liberi anteriori all'udienza,

consentito dall'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo alle sole repliche.

L'eccezione di generale inammissibilità dell'appello per violazione del principio di specificità dei motivi, di cui all'art. 101 del codice del processo amministrativo, non è fondata.

Nella memoria depositata il 25 febbraio 2020 la Valcerasa S.r.l. – ripercorsi il giudizio di primo grado, il contenuto della sentenza appellata, i due motivi dell'appello – prospetta diffusamente che le questioni poste da controparte appellante non esauriscono quelle utilizzate dal redattore della sentenza appellata, il quale – rileva Valcerasa - non si è limitato ad affermare che il provvedimento è illegittimo in ragione del mancato rispetto dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 o della natura non immediatamente precettiva dell'art. 29 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.

Il rilievo non può essere accolto, poiché l'appello non si limita a queste due affermazioni: l'impugnativa, sia pure in sintesi (l'appello espressamente richiama, alla pag. 29, il principio di sinteticità di cui all'art. 3 del codice del processo amministrativo) e pur non seguendo pedissequamente il percorso argomentativo della sentenza appellata (calibrato sui dieci motivi del ricorso di primo grado), contrasta in sostanza quasi l'intera statuizione del Tar (salvo la statuizione in ordine al terzo motivo del ricorso di primo grado, sulla mancata dimostrazione, da parte della impugnata delibera, dell'impossibilità di localizzazioni alternative; ma v. sul punto il capo 3.1 della presente sentenza).

L'appello infatti - oltre a sostenere l'erroneità della decisione di primo grado quanto all'accoglimento delle censure di *“difetto di motivazione, di istruttoria, di violazione di legge con particolare riferimento alla disciplina dell'art. 10-bis, L. n. 241 del 1990, basandosi* (n.d.r.: la sentenza appellata) *esclusivamente sul dato letterale motivazionale della delibera di giunta regionale impugnata”* - contesta alla sentenza del Tar (affermando che le censure del primo grado erano *“tutte legate in realtà, per quanto di seguito precisato, da un unico presupposto e da un*

unico filo conduttore”) anche *“la violazione del complessivo quadro normativo che regola la valutazione di impatto ambientale nel territorio regionale sardo”*, richiamando il relativo procedimento regionale e contestando l’impianto interpretativo che sorregge quasi tutte le considerazioni svolte dal giudice di primo grado per accogliere il ricorso; e fa l’appello espresso richiamo devolutivo alle memorie e alle repliche del giudizio di primo grado, le quali in effetti hanno specificamente contestato ciascuno dei dieci motivi del ricorso introduttivo.

Non può dunque ritenersi che l’intero appello, violando l’art. 101 del codice del processo amministrativo, sia inammissibile per assenza di specifiche censure contro i capi della sentenza gravata: ne sono nella sostanza contestati quasi tutti i profili (salvo, come già indicato, quanto si preciserà nel capo 3.1 della presente sentenza circa la tematica delle localizzazioni alternative).

Né a conferire fondatezza in diritto alle eccezioni di inammissibilità dell’appello può aver rilievo la circostanza, allegata dalla memoria Valcerasa depositata il 31 agosto 2020, che l’appellante non ha sufficientemente controdedotto a quelle eccezioni: per valutare queste ultime, infatti, va esaminato l’appello cui esse si riferiscono e non le eventuali difese a quelle eccezioni.

2. -Nel merito l’appello va accolto.

Deve premettersi che, come rilevato dall’appellante, la sentenza gravata reca, in buona parte dell’esame degli otto motivi esaminati sui dieci del ricorso di primo grado (e in particolare nell’esame dei motivi primo, secondo, quarto, sesto, settimo e ottavo), un unico filo conduttore: la sentenza ravvisa, accogliendo le relative censure del primo grado, vizi di motivazione dell’atto impugnato in via principale; e poiché in effetti buona parte dei rilievi della sentenza appellata si indirizzano alla motivazione della impugnata delibera e degli atti pregressi l’esame dell’appello dovrà comportare, per necessità di chiarezza, la riproduzione, anche ripetuta, di stralci testuali, nonché la riproduzione di stralci testuali della stessa sentenza appellata.

Quest'ultima rileva, con riferimento a ciascuno dei suddetti motivi primo, secondo, quarto, sesto, settimo e ottavo, rispettivamente quanto segue:

- con riferimento al primo motivo: *“Con il primo motivo la ricorrente lamenta che le motivazioni espresse nel rigetto coincidono solo parzialmente con quelle contenute nel preavviso di diniego. A suo dire, la motivazione fornita dall'Amministrazione regionale in ordine alle osservazioni presentate in data 1 luglio 2010 non consente in alcun modo di comprendere per quale ragione le stesse siano state disattese.*

Data la non corrispondenza tra gli argomenti fondanti il preavviso di diniego e le motivazioni apposte nell'atto conclusivo, a dire della ricorrente, deve ritenersi violato l'art. 10-bis della L. 241 del 1990 perché è venuta a mancare la fase partecipativa che detta norma impone” (è dunque contestato in questo caso anche un vizio di partecipazione procedimentale, sul quale v. *infra*);

- con riferimento al secondo motivo: *“sono condivisibili le argomentazioni esposte dalla ricorrente laddove si fa riferimento al fatto che la motivazione fornita dall'Amministrazione a sostegno del diniego espresso è del tutto generica”;*

- con riferimento al quarto motivo: *“In particolare sono condivisibili le argomentazioni esposte dalla ricorrente laddove si fa riferimento al fatto che la motivazione fornita dall'Amministrazione a sostegno del diniego espresso è talmente generica da poter essere applicata a qualsiasi progetto da sottoporsi a valutazione di impatto ambientale”;*

- con riferimento al sesto motivo: *“Alle osservazioni presentate da Valcerasa è stata allegata una relazione agronomica dalla quale si evince una realtà ben differente rispetto a quella affermata dall'Amministrazione in modo del tutto apodittico; alle dettagliate argomentazioni contenute nella suddetta relazione, la Regione nulla ha opposto; alle osservazioni è stata allegata una relazione pedologica; anche su questa la Regione tace.”;*

- con riferimento al settimo motivo: *“In realtà l'Amministrazione ha, nella sostanza, del tutto ignorato, o perlomeno non ne ha dato in alcun modo conto, le*

osservazioni di Valcerasa ed in particolare quanto contenuto nella relazione agronomica. Fondatamente, quindi, la ricorrente richiama le argomentazioni contenute nel sesto motivo di ricorso.

La ricorrente afferma, senza essere smentita dal provvedimento impugnato, che il terreno interessato dalla localizzazione dell'impianto è caratterizzato da un grave stato di inquinamento e cita tra le proprie fonti di documentazione il POR Sardegna 2000 – 2006.

Anche su questo punto, quindi, la Regione non motiva. Afferma invece, in modo del tutto apodittico ed in totale contraddizione rispetto alle risultanze documentali che quanto sostenuto dalla ricorrente “non è supportato da riscontri analitici e dati ufficiali”;

- con riferimento all'ottavo motivo: “Il provvedimento gravato recita: “gli impatti connessi alla realizzazione delle opere e relativi alla sottrazione di una rilevante superficie agricola irrigua e all'interruzione di attività produttive agro zootecniche esistenti, con sono controbilanciati da evidenti vantaggi sul territorio sotto il profilo socio economico”.

Valcerasa ha controdedotto al riguardo ma l'Amministrazione nulla ha opposto non tenendo in alcuna considerazione le argomentazioni dell'istante e concludendo il procedimento con un diniego dal contenuto del tutto avulso dalle risultante dell'istruttoria.”.

Questi vizi motivazionali non sussistono; e risulta dunque fondato in proposito l'appello, il quale li contesta sostenendo l'erroneità dei relativi rilievi del Tar.

Si rileva in proposito, partitamente con riferimento ai ciascuno dei suddetti motivi primo, secondo, quarto, sesto, settimo e ottavo del ricorso di primo grado, quanto segue.

2.1 - Con riferimento al primo motivo del ricorso di primo grado il Tar è consapevole che l'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sul “preavviso di rigetto”, non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte

privata, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso; ma rileva che nel caso qui esaminato il difetto di motivazione è manifesto perché a fronte delle sedici pagine di osservazioni, critiche del preavviso di diniego e corredate da copiosa documentazione, il provvedimento regionale impugnato si limita ad osservare che tali argomentazioni non sono, in sostanza, idonee a far mutare avviso all'Amministrazione in ordine al giudizio negativo di compatibilità ambientale; né sarebbe dato di conoscere il perché di tale decisione.

Inoltre il provvedimento finale recherebbe una motivazione che in parte non coinciderebbe con le motivazioni indicate nel preavviso di diniego, laddove nell'atto impugnato si legge “[...] *l'intervento, ricadente in ambito di paesaggio costiero, interrompe e altera l'assetto e l'equilibrio, ormai consolidati da decenni, tra paesaggio naturale e paesaggio agrario; [...] 4. La realizzazione del progetto impedirebbe, per la durata dell'impianto stimato in 30 anni, l'utilizzo produttivo agricolo – zootecnico di una superficie irrigua, risorsa estremamente limitata nell'ambito del territorio regionale; [...] 6. non è supportato da riscontri analitici e dati ufficiali quanto sostenuto dal proponente circa lo stato d'inquinamento dell'area e la scarsa qualità dei suoli, che qualificherebbe la stessa come inidonea all'attività agricola*”.

In proposito sono condivisibili le censure d'appello.

L'appellante afferma in proposito che quel giudizio negativo ha *‘fatto propria l'istruttoria interna del Servizio SAVI, richiamandola espressamente nel corpo della delibera*”.

L'appello riporta il seguente stralcio della suddetta delibera: *"Le controdeduzioni formulate dalla società proponente, trasmesse in allegato alla nota pervenuta il 10 luglio 2010 (prot. ADA n.15572 del 2.7.2010), non hanno risolto le criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria e, pertanto, il Servizio SAVI ha confermato la proposta di giudizio negativo con le seguenti motivazioni "*; ed aggiunge che le motivazioni del Servizio SAVI indicate nel corpo della delibera impugnata *"non si*

esauriscono in quelle sinteticamente riportate nel corpo della delibera, ma sono costituite dall'intera relazione istruttoria del Servizio"; e che l'Amministrazione regionale è stata assolutamente chiara nel fornire la motivazione del proprio diniego proprio in ragione delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal servizio SAVI.

L'appellata contesta il rilievo, affermando che esso è inammissibile perché generico e basato su una lettura errata del provvedimento di che trattasi;

In proposito si osserva che ad affermare, condivisibilmente, l'erroneità degli assunti della sentenza appellata ora in esame e concernenti l'accoglimento del primo motivo del ricorso di primo grado sono già sufficienti – e non risultano né generici né erronei - i rilievi della delibera impugnata i quali affermano "*Le controdeduzioni formulate dalla società proponente, trasmesse in allegato alla nota pervenuta il 10 luglio 2010 (prot. ADA n.15572 del 2.7.2010), non hanno risolto le criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria e, pertanto, il Servizio SAVI ha confermato la proposta di giudizio negativo con le seguenti motivazioni*".

Infatti, anche a prescindere dalla istruttoria interna del servizio SAVI richiamata dall'appello, la lettura dell'impugnato giudizio negativo mostra in quest'ultimo, anche con riferimento alla reiezione delle pregresse osservazioni dell'appellata, una motivazione esauriente e non erronea, tale da non corrispondere ai rilievi del Tar, e da corrispondere invece a quelli, testé riportati, dell'appello.

Come già rilevato, lo stesso Tar è consapevole che in virtù di quanto previsto dall'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 l'Amministrazione non ha l'obbligo di introdurre nel provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo una puntale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, considerato che ai fini della sua giustificazione basta una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (v., per tutte, Consiglio di Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020 , n. 1306); e ciò è quanto si riscontra nel caso di specie, in cui l'Amministrazione ha esaurientemente chiarito le ragioni alla base del proprio negativo giudizio di compatibilità ambientale, anche con

riferimento alla mancata condivisione delle osservazioni procedurali dell'impresa interessata all'intervento.

È utile riportare il relativo contenuto dell'atto impugnato.

Esso, dopo aver descritto le caratteristiche dell'area di intervento (*“classificata agricola dal vigente strumento urbanistico comunale, ricade all'interno dell'ambito di paesaggio costiero n 14 - Golfo dell'Asinara, tra le aree ad utilizzazione agro-forestale, così come definite dalle norme tecniche d'attuazione del Piano Paesaggistico regionale”*) e del significativo medesimo intervento (*“la realizzazione, su una superficie complessiva di 6,1 ettari, in località "Bacchileddu", nel Comune di Sassari, di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di circa 1,8 MW. L'impianto è formato da 2 sottoimpianti della potenza nominale di 1009,125 kWp (sottoimpianto 1) e 789,75kWp (sottoimpianto 2), costituiti rispettivamente da 13.455 e 10.530 moduli in film sottile delle dimensioni di 1.200 x 600 x 6,8 millimetri, aventi ciascuno potenza media pari a 75 Wp. I moduli fotovoltaici saranno sostenuti da 533 telai di montaggio dotati di 45 moduli fotovoltaici ciascuno; la struttura di sostegno avrà un'altezza massima fuori terra di 2,1 metri. I due sottoimpianti, divisi da una zona di macchia mediterranea, saranno recintati perimetralmente con una rete eletto saldata plastificata di colore verde, alta 200 centimetri e sollevata da terra di 20 centimetri. La viabilità interna e le piazzole sono previste in battuto di ghiaia su sottofondo in misto stabilizzato”*);

- ha richiamato i tratti procedurali (tra cui la conferenza istruttoria, con i vari apporti, ivi compresi i pareri negativi del Consorzio di bonifica interessato, dalla Provincia, dal Comune, e i rilievi di carenze dello Studio di impatto ambientale (in seguito anche “SIA”) espressi dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente);

- ha riferito che il Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti, valutata la documentazione agli atti e le osservazioni emerse in sede di conferenza, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio negativo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento;

- ha riferito che le relative motivazioni sono state comunicate alla società proponente, ai sensi dell'art 10-*bis* della legge n. 241/1990;
- ha riferito delle relative controdeduzioni formulate dalla suddetta proponente;
- ha rilevato che quelle controdeduzioni non hanno risolto le criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria; e che pertanto il SAVI ha confermato la proposta di giudizio negativo con le seguenti motivazioni (così testualmente riferite nell'impugnata deliberazione):

“1 l'impianto proposto ricade in aree irrigue, servite da rete fissa, è contrasta con le finalità delle opere pubbliche realizzate nell'azienda dal Consorzio di bonifica della Nurra;

2 considerato che l'intervento insiste su un'area ad "utilizzo agro-forestale", così come definita e individuata dal Piano Paesaggistico regionale, non è stata dimostrata "la rilevanza pubblica, economica e sociale dell'opera e l'impossibilità di localizzazioni alternative";

3 l'intervento, ricadente in ambito di paesaggio costiero, in aree ad utilizzo agro-forestale, interrompe e altera l'assetto e l'equilibrio, ormai consolidati da decenni, tra paesaggio naturale e paesaggio agrario;

4 la realizzazione del progetto impedirebbe, per la durata di vita dell'impianto stimata in 30 anni, l'utilizzo produttivo agricolo-zootecnico di una superficie irrigua, risorsa estremamente limitata nell'ambito del territorio regionale;

5 non sono stati forniti dati oggettivi relativi agli effetti nel lungo periodo sulla componente pedologica e agronomica;

6 non è supportato da riscontri analitici e da dati ufficiali quanto sostenuto dal proponente circa lo stato d'inquinamento dell'area e la scarsa qualità dei suoli che qualificherebbero la stessa come inidonea all'attività agricola;

7 gli impatti connessi con la realizzazione delle opere e relativi alla sottrazione di superficie agricola irrigua e all'interruzione di attività produttive agro-zootecniche esistenti, non sono controbilanciati da evidenti vantaggi sul territorio sotto il

profilo socio-economico.”.

La contestata deliberazione ha quindi fatto propria la proposta del Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti e, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della difesa dell'ambiente, ha espresso un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento.

A fronte del contenuto dell'atto l'asserzione del Tar secondo cui nonostante le osservazioni della proponente *“il provvedimento regionale impugnato si limita, come sopra precisato, ad osservare che tali argomentazioni non sono, in sostanza, idonee a far mutare avviso all'Amministrazione in ordine al giudizio negativo di compatibilità ambientale”* e dunque *“Non è dato conoscere alla ricorrente e, a questo Giudice, il perché di tale decisione”* risulta, come denunciato dall'appello, viziata.

Parimenti viziato risulta il rilievo del Tar secondo cui il finale diniego si sarebbe basato anche su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale.

Le ragioni di diniego del tutto nuove sarebbero le seguenti (sopra già indicate e qui ripetute per comodità espositiva):

“3 l'intervento, ricadente in ambito di paesaggio costiero, interrompe e altera l'assetto e l'equilibrio, ormai consolidati da decenni, tra paesaggio naturale e paesaggio agrario;

4 la realizzazione del progetto impedirebbe, per la durata dell'impianto stimato in 30 anni, l'utilizzo produttivo agricolo – zootecnico di una superficie irrigua, risorsa estremamente limitata nell'ambito del territorio regionale;

[...]

6 non è supportato da riscontri analitici e dati ufficiali quanto sostenuto dal proponente circa lo stato d'inquinamento dell'area e la scarsa qualità dei suoli, che qualificerebbe la stessa come inidonea all'attività agricola”.

Questi rilievi di criticità però – diversamente da quanto affermato nella sentenza appellata - non sono del tutto nuovi e non enucleabili dalla motivazione dell'atto

endoprocedimentale. In proposito si rileva quanto segue, riportando i relativi passi di rilievo dell'atto SAVI.

Quanto al rilievo *sub* 3 esso appare omogeneo ai seguenti rilievi del preavviso di diniego espresso dal Servizio SAVI:

- *“A seguito del ricorso presentato dalla società Valcerasa, accolto dal TAR [...] la Giunta regionale ha disposto [...] l'assoggettamento all'ulteriore procedura di VIA, considerate, in particolare, le seguenti criticità: ubicazione in area agricola [...]; ubicazione in ambito di paesaggio tutelato ai sensi del Piano Paesaggistico regionale come "ambito di paesaggio costiero n. 14 Golfo dell'Asinara". L'area interessata è classificata come area ad utilizzazione agro-forestale (colture erbacee specializzate), per la quale l'articolo 29 delle NTA prescrive che per gli usi diversi da quello agricolo venga dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale dell'opera e l'impossibilità di localizzazioni alternative;”*;

- *“si evidenzia che l'istruttoria condotta dall'Ufficio ha rilevato l'assenza o l'inadeguatezza di risposte a fronte delle criticità sulla base delle quali la Giunta regionale ha ritenuto necessario l'assoggettamento del progetto alla valutazione di impatto ambientale. In particolare: [...] laddove si cita l'art. 12 del D. Lgs .. 387/2003 [...] non è stato preso in considerazione quanto previsto dallo stesso art. 12 che al comma 7 recita « [...] Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”*.

Quanto al rilievo *sub* 4 esso appare omogeneo al seguente rilievo del preavviso di diniego espresso dal Servizio SAVI:

“Con riferimento al quadro progettuale: [...] non si è tenuto conto del fatto che l'area fa parte del comparto irriguo gestito dal Consorzio di bonifica della Nurra, la cui rete è stata realizzata con investimenti pubblici allo scopo di sostenere l'agricoltura produttiva ..”.

Quanto al rilievo *sub* 6 esso appare omogeneo ai seguenti rilievi del preavviso di diniego espresso dal Servizio SAVI:

“Con riferimento al quadro progettuale: [...]

- non si è tenuto conto del fatto che l'area fa parte del comparto irriguo gestito dal Consorzio di bonifica della Nurra, la cui rete è stata realizzata con investimenti pubblici allo scopo di sostenere l'agricoltura produttiva. Di contro, in più parti si parla di «area degradata da riqualificare», come a pag.. 30 dello SIA in cui si dice che «La realizzazione del parco fotovoltaico in questa specifica porzione di territorio assume pertanto il ruolo di un'occasione unica per operare il recupero ambientale di una superficie contrassegnata da un uso agricolo di tipo industriale e dalla vicinanza con siti industriali inquinati, che sia coerente con la dimensione storica e identitaria del paesaggio agrario, precedente al profondi cambiamenti determinati dall'avvento dell'agricoltura industriale e dall'insediamento della grande area industriale» .. Tutto ciò è in evidente contrasto anche con le informazioni rese in Conferenza dal funzionario del Consorzio di bonifica della Nurra il quale ha fatto presente che i terreni in esame sono stati utilizzati, sino al 2007, per la coltivazione del carciofo e di colture ortive in genere;

[...]

con riferimento al quadro ambientale:

- a supporto della validità della scelta localizzativa dell'area dell'impianto, lo SIA, in più parti, evidenzia aspetti che configurerebbero come marginale, e dunque idoneo, il sito prescelto, tra i quali ad esempio:

- «il territorio interessato dal progetto del parco fotovoltaico può contribuire a svolgere una funzione di cuscinetto, evitando che l'uso agricolo del terreno avvenga nell'immediato limitare dei suoli inquinati, e consentendo, per tutto il tempo di esercizio dell'impianto, la graduale riduzione di concentrazione di sostanze inquinanti presenti nella falda e, eventualmente, nel terreno» (pag. 10);*
- «Durante il tempo di funzionamento dell'impianto fotovoltaico il terreno impoverito dallo sfruttamento agricolo intensivo a caratterizzato da relativa*

perdita di fertilità, di biodiversità ha del tempo per rigenerarsi grazie al ripristino negli anni quegli scambi umidi tra cotico erboso e suolo che in 30 anni possono ricreare buona parte della fertilità perduta in mezzo secolo di agricoltura industriale; Il progetto di un impianto fotovoltaico, data la compromissione dell'area assume il anche ruolo di progetto di riqualificazione ambientale» (pag. 10);

- *«Tra l'altro il sito è collocato in un'area retro industriale in prossimità di siti inquinati, ove non potrebbero essere svolte attività agricole; pertanto non si sottrae un terreno di produttività agricola» (pagg 47 e 48).*

Dette affermazioni, tuttavia, non sono supportate da dati oggettivi, desumibili da studi specialistici e analisi sito-specifiche:

- *non sono stati argomentati e documentati gli effetti della realizzazione del progetto sul suolo agricolo, che risulterebbe in ombra per un periodo di tempo considerevole (30 anni), né sono state prese in considerazione le eventuali criticità riconducibili alla diminuita ventilazione e all'innalzamento delle temperature al di sotto dei pannelli, con potenziali alterazioni anche irreversibili. In relazione a ciò, non è stata fornita alcuna spiegazione né, tantomeno, sono contenute negli studi allegati rilevanze sperimentali e bibliografiche, né sono state previste misure per il monitoraggio degli effetti sulla componente;*

- *non sono state indicate le specie che si prevede di impiantare al fine di preservare le condizioni tipiche del suoli onde rendere possibile, come affermato, di restituire gli stessi agli usi originari al termine dell'esercizio dell'impianto. Le argomentazioni sono generiche e non supportate da specifiche analisi agronomiche che diano conto delle effettive possibilità di preservazione delle caratteristiche dei suoli, utilizzati sino ad alcuni anni fa per la coltivazione del carciofo e delle ortive [...]”.*

È dunque da escludere che, come invece rilevato dal Tar, il finale diniego si sarebbe basato anche su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione

dell'atto endoprocedimentale.

Sicché la relativa censura d'appello risulta fondata.

2.2 - Con riferimento al secondo motivo del ricorso di primo grado il Tar afferma che sono condivisibili le argomentazioni esposte dalla Valcerasa laddove essa fa riferimento al fatto che la motivazione fornita dall'Amministrazione a sostegno del diniego espresso è del tutto generica; e che un punto è particolarmente significativo: l'impianto fotovoltaico proposto non sarebbe da ritenersi in contrasto con l'impianto consortile di irrigazione del quale è dotata la zona oggetto dell'intervento, giacché le opere irrigue potranno continuare ad essere utilizzate per tutti i terreni compresi nell'ambito del Consorzio della Nurra senza che l'occupazione di una parte di essi con un parco fotovoltaico possa vanificare la loro funzione.

Circa la affermata genericità in generale dell'atto impugnato si fa rinvio a quanto rilevato nel capo 2.1 che precede, ove risulta l'assenza di quella denunciata genericità.

E anche con riferimento allo specifico profilo dell'incidenza sull'impianto consortile di irrigazione appare da escludere nell'atto impugnato sia una motivazione generica sia l'erroneità affermata – invero in questo caso genericamente - dalla pronuncia del Tar, poiché l'atto impugnato ha – senza vizi logici, affermato sul punto quanto segue.

“[...] in data 15 marzo 2010 [...] è stato effettuato anche un sopralluogo delle aree di intervento, nel corso del quale si è rilevata la presenza di reti irrigue e l'evidenza del recente utilizzo agricolo dei terreni [...].

In sede di Conferenza istruttoria [...] il rappresentante del Consorzio di bonifica della Nurra ha espresso parere negativo evidenziando che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico contrasta con le finalità delle opere irrigue, dichiarate di pubblica utilità, realizzate dal Consorzio con fondi pubblici nell'azienda agricola oggetto dell'intervento ed ha precisato che la superficie occupata dall'impianto, comprese le pertinenze, corrisponde al 65% della superficie servita dalla rete

consortile e non è possibile, data la tipologia delle installazioni, nessun utilizzo agricolo produttivo nelle parti direttamente interessate.

[...]

Il Servizio SAVI ha confermato la proposta di giudizio negativo con le seguenti motivazioni:

1. l'impianto proposto ricade in aree irrigue, servite da rete fissa, è contrasta con le finalità delle opere pubbliche realizzate nell'azienda dal Consorzio di bonifica della Nurra;

[...]

4 la realizzazione del progetto impedirebbe, per la durata di vita dell'impianto stimata in 30 anni, l'utilizzo produttivo agricolo-zootecnico di una superficie irrigua, risorsa estremamente limitata nell'ambito del territorio regionale;

5 non sono stati forniti dati oggettivi relativi agli effetti nel lungo periodo sulla componente pedologica e agronomica (n.d.r.: tematica pure connessa a quella della irriguità dei suoli di interesse);

[...]

7 gli impatti connessi con la realizzazione delle opere e relativi alla sottrazione di superficie agricola irrigua e all'interruzione di attività produttive agro-zootecniche esistenti, non sono controbilanciati da evidenti vantaggi sul territorio sotto il profilo socio-economico”.

2.3 – Con riferimento al quarto motivo del ricorso di primo grado il Tar ha affermato che la motivazione fornita dall'Amministrazione a sostegno del diniego espresso è talmente generica da poter essere applicata a qualsiasi progetto da sottoporsi a valutazione di impatto ambientale; e ha individuato in proposito, dall'esame degli atti, i seguenti due elementi critici:

1) l'argomento secondo cui “*l'intervento, ricadente in ambito paesaggistico costiero, interrompe e altera l'assetto e l'equilibrio, ormai consolidati da decenni, tra paesaggio naturale e paesaggio agrario*” non risulterebbe dal preavviso di

diniego;

2) tale motivazione sarebbe del tutto generica e non terrebbe conto dello studio di impatto ambientale prodotto insieme all'istanza di V.I.A., e nel quale Valcerasa aveva inserito uno studio di intervisibilità: in nessuna parte del provvedimento impugnato risulterebbe che si sia tenuto conto di quel documento.

Entrambe le considerazioni soggiacciono ai rilievi di erroneità espressi in appello.

La considerazione *sub* 1) ripropone quella, indicata con 3, già considerata e disattesa nel precedente capo 2.1, cui si fa rinvio.

La considerazione *sub* 2) non può definirsi né generica né omissiva sullo studio di impatto ambientale prodotto insieme all'istanza di V.I.A. dalla Valcerasa giacché, come l'atto impugnato precisa, detta considerazione sintetizza le criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria e già indicate nel preavviso di diniego espresso dal Servizio SAVI. Anche in questo caso si rinvia ai rilievi sulla considerazione *sub* 3 già valutata e disattesa nel precedente capo 2.1.

2.4 - Con riferimento al sesto motivo del ricorso di primo grado il Tar ha affermato quanto segue.

“Sono condivise dal Collegio le argomentazioni della ricorrente con le quali si stigmatizza l'erroneità in fatto del provvedimento impugnato.

Il provvedimento gravato recita: “non sono stati forniti dati oggettivi relativi agli effetti nel lungo periodo sulla componente pedologica ed agronomica”.

Alle osservazioni presentate da Valcerasa è stata allegata una relazione agronomica dalla quale si evince una realtà ben differente rispetto a quella affermata dall'Amministrazione in modo del tutto apodittico; alle dettagliate argomentazioni contenute nella suddetta relazione, la Regione nulla ha opposto.

Alle osservazioni è stata allegata una relazione pedologica; anche su questa la Regione tace.”.

Si osserva che le richiamate relazioni prodotte con le osservazioni al preavviso di diniego erano di parte e dunque non concretavano “dati oggettivi”; sicché questi dati oggettivi in effetti, come affermato nell'impugnato diniego, non risultavano

forniti; e che per contro il suddetto preavviso di diniego – richiamato dall'atto finale - aveva ampiamente esposto sulla tematica degli effetti nel lungo periodo sulla componente pedologica ed agronomica (v. in proposito la parte finale del precedente capo 2.1).

Appaiono dunque da escludere sia la contestata erroneità in fatto sia la contestata omissione deliberativa del diniego regionale.

2.5 - Con riferimento al settimo motivo del ricorso di primo grado il Tar ha affermato quanto segue.

“Sono condivise dal Collegio le argomentazioni della ricorrente con le quali si stigmatizza l'erroneità in fatto del provvedimento impugnato.

Il provvedimento recita: <<non è supportato da riscontri analitici e dati ufficiali quanto sostenuto dalla società proponente circa lo stato d'inquinamento dell'area e la scarsa qualità dei suoli, che qualificherebbero la stessa come inidonea all'attività agricola>>.

In realtà l'Amministrazione ha, nella sostanza, del tutto ignorato, o perlomeno non ne ha dato in alcun modo conto, le osservazioni di Valcerasa ed in particolare quanto contenuto nella relazione agronomica. Fondatamente, quindi, la ricorrente richiama le argomentazioni contenute nel sesto motivo di ricorso.

La ricorrente afferma, senza essere smentita dal provvedimento impugnato, che il terreno interessato dalla localizzazione dell'impianto è caratterizzato da un grave stato di inquinamento e cita tra le proprie fonti di documentazione il POR Sardegna 2000 – 2006.

Anche su questo punto, quindi, la Regione non motiva. Afferma invece, in modo del tutto apodittico ed in totale contraddizione rispetto alle risultanze documentali che quanto sostenuto dalla ricorrente <<non è supportato da riscontri analitici e dati ufficiali>>.”

Circa l'assenza di dati ufficiali e il correlato richiamo alla relazione agronomica, e circa il rinvio al sesto motivo di ricorso, si fa parimenti rinvio alle relative

considerazioni di rigetto di cui al capo che precede.

Quanto alla fonte di documentazione - richiamata nel ricorso in primo grado e nella sentenza del Tar - costituita dal POR (Piano operativo regionale) Sardegna 2000–2006 - deve osservarsi che l'appello, anche con riferimento a queste considerazioni della sentenza appellata in tema di stato d'inquinamento dell'area fa (alla pagina 28) espresso richiamo alle osservazioni già formulate in proposito nelle memorie e nelle repliche del giudizio di primo grado, richiamate integralmente dall'appello in considerazione del suo effetto devolutivo; e sul tema la memoria regionale depositata in primo grado in data 2 aprile 2011 e qui devoluta ha espressamente rilevato che le considerazioni in tema di inquinamento, di cui a pag. 11 della Relazione agronomica citata, oltre a fare riferimento al territorio di altro Comune (il Comune di Porto Torres) e alla sua area industriale (*n.d.r.*: nonché a siti ancora più distanti da quello ora in esame: i siti di Assemini, Sarroch e Ottana: v. il suddetto POR), sono generiche.

Questi rilievi di primo grado sono stati ignorati dal Tar, sicché la sentenza appellata mostra, anche sotto questo profilo, il vizio, contestato in appello, di aver erroneamente censurato l'istruttoria alla base dell'atto impugnato e le relative valutazioni.

2.6 - Con riferimento all'ottavo motivo del ricorso di primo grado il Tar ha affermato quanto segue.

“Il provvedimento gravato recita: <<gli impatti connessi alla realizzazione delle opere e relativi alla sottrazione di una rilevante superficie agricola irrigua e all'interruzione di attività produttive agro zootecniche esistenti, non sono controbilanciati da evidenti vantaggi sul territorio sotto il profilo socio economico>>.

Valcerasa ha controdedotto al riguardo ma l'Amministrazione nulla ha opposto non tenendo in alcuna considerazione le argomentazioni dell'istante e concludendo il procedimento con un diniego dal contenuto del tutto avulso dalle risultante dell'istruttoria.”.

Si osserva che anche in questo caso a fronte del relativo rilievo del preavviso di rigetto (*“In merito ai benefici economico - sociali associati alle ricadute occupazionali (in fase di cantiere, di esercizio, indotte) è assente ogni analisi di contesto, e la relativa stima è effettuata esclusivamente attraverso «tabelle esemplificative relative alle esigenze operative ed alle possibilità occupazionali offerte da un impianto tipo di potenza pari ad 1 MW», senza riportare, peraltro, alcun dato sul numero degli occupati nelle varie fasi di vita dell'impianto. Inoltre, non vengono adeguatamente motivate affermazioni quali «il progetto del verde ha anche una valenza economica e sociale; esso avrà infatti un impatto positivo anche sul fattore occupazione, creando delle nuove opportunità lavorative, maggiori rispetto a quelle derivanti dall'attuale destinazione agricola e soprattutto non legate alla stagionalità delle raccolte» (pagg. 46 e 47 del SIA);”*) la contestata motivazione dell'atto impugnato, pur sintetica (e da collegare, come già rilevato, al rilievo *“Le controdeduzioni formulate dalla società proponente, trasmesse in allegato alla nota pervenuta il 1° luglio 2010 (prot. ADA n. 15572 del 2.7.2010), non hanno risolto le criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria”*), non può definirsi con *“contenuto del tutto avulso dalle risultanze dell'istruttoria”*.

La contestata motivazione può semmai definirsi stringata, e (conformemente ai noti principi) non integrabile in giudizio, per dare legittimità postuma all'atto impugnato, da una esplicazione resa con memoria in corso di causa, come in effetti avvenuto in primo grado (v. le ampie considerazioni, peraltro ignorate dal Tar, sul tema oggetto dell'ottavo motivo di ricorso rese in primo grado nella citata memoria della Regione depositata il 2 aprile 2011).

Ma in proposito deve rilevarsi che la tematica, indicata nella contestata parte motiva dell'atto impugnato, degli *“impatti connessi alla realizzazione delle opere e relativi alla sottrazione di una rilevante superficie agricola irrigua e all'interruzione di attività produttive agro zootecniche esistenti, non [...] controbilanciati da evidenti vantaggi sul territorio sotto il profilo socio economico”*

è considerata anche in altre parti della stessa motivazione, con le quali costituisce unica indicazione di disvalore dell'impianto che complessivamente supporta l'opzione negativa dell'atto impugnato; e mostra la fondatezza del rilievo d'appello che richiama *“l'applicabilità, nella fattispecie, proprio dei principi in materia di procedimento riconosciuti pacificamente in giurisprudenza e, in astratto, dalla stessa decisione di primo grado”* e correttamente rileva che l'Amministrazione nei procedimenti ad istanza di parte non deve puntualmente e analiticamente confutare le argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno (v., per tutte, Cons. Stato, Sez. II, 27 luglio 2020, n. 4772).

La tematica in esame, infatti, risulta complessivamente valutata con disvalore oltre che dalla frase oggetto del presente ottavo motivo del ricorso di primo grado, anche dai seguenti e già riportati rilievi dell'atto impugnato, che concretano unica sufficiente motivazione sul tema:

“- l'intervento insiste su un'area ad <<utilizzazione agro-forestale>>, così come definita e individuata dal Piano Paesaggistico regionale, non è stata dimostrata "la rilevanza pubblica, economica e sociale dell'opera e l'impossibilità di localizzazioni alternative;

- l'intervento, ricadente in ambito di paesaggio costiero, in aree ad utilizzazione agro-forestale, interrompe e altera l'assetto e l'equilibrio, ormai consolidati da decenni, tra paesaggio naturale e paesaggio agrario;

- la realizzazione del progetto impedirebbe, per la durata di vita dell'impianto stimata in 30 anni, l'utilizzo produttivo agricolo-zootecnico di una superficie irrigua, risorsa estremamente limitata nell'ambito del territorio regionale”.

3. – Anche relativamente ai restanti motivi considerati dalla sentenza appellata (il terzo e il quinto) l'appello risulta fondato.

3.1 – Il terzo motivo del ricorso di primo grado contestava il seguente passo dell'atto impugnato: *“l'intervento insiste su un'area ad utilizzazione agro forestale,*

così come definita ed individuata dal Piano paesaggistico regionale, non è stata dimostrata la rilevanza pubblica, economica e sociale dell'opera e l'impossibilità di localizzazioni alternative".

In proposito la sentenza appellata afferma quanto segue.

"L'art. 29 del Piano paesaggistico regionale dispone che <<la pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni: vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole originarie di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa..>>.

Ebbene, è da rilevare quanto segue:

l'art. 29 del PPR si rivolge alla pianificazione settoriale e locale e non ha, quindi, portata immediatamente precettiva; in altre parole non è quella disposizione che può essere utilizzata a sostegno di un diniego che, risolvendosi in una grave limitazione dell'iniziativa economica privata, deve essere adottato sulla base di puntuali tipizzazioni ed individuazioni degli immobili o delle aree sottoposte a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione;

il riferimento alla mancata dimostrazione della rilevanza pubblica, economica e sociale dell'opera è del tutto generico; è sufficiente rilevare che è la stessa disciplina di fonte primaria a collocare le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti tra quelle di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti; è pertanto evidente che tale dimostrazione "in concreto" è superata da quella effettuata in via generale e astratta dalla legge; l'impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile è di pubblica utilità e, compito dell'Amministrazione, è quello di valutare se esso sia compatibile con l'ambiente ed assentibile a conclusione del procedimento previsto dall'art. 12 del d.lgs. 387 del 2003;

in ordine alla impossibilità di localizzazione alternativa del parco fotovoltaico il

Collegio rileva che in sede di osservazioni a seguito della ricezione del preavviso di diniego Valcerasa s.r.l. ha prodotto una apposita relazione a firma dell'architetto Manto nella quale si dà espressamente conto della impossibilità di localizzazione alternativa dell'intervento.”

Si osserva che è lo stesso decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”) a dare valenza alla pianificazione settoriale e locale.

Se, come indicato dal Tar a da Valcerasa, l'art. 12, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 387 del 2003, prevede che “*Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”, quella dichiarazione *ex lege* di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza presuppone una previa programmazione, progettazione e soprattutto autorizzazione di quelle opere, così come espressamente indicato dai successivi commi 3 e 4 dello stesso art. 12; autorizzazione che è cronologicamente e logicamente anteriore alla dichiarazione – sia pure *ex lege* - di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Inoltre il successivo comma 7 dello stesso art. 12 prevede espressamente che per l'ubicazione degli impianti per le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici “*si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale [...]*”.

Appare dunque condivisibile la denuncia, espressa nel secondo motivo d'appello, di erronea applicazione dell'art. 29 e dei principi generali del citato Piano paesaggistico regionale.

Ciò mostra anche l'infondatezza della censura di primo grado, espressamente riproposta dall'appellata (a pag. 41 della memoria depositata il 25 febbraio 2020),

la quale ha affermato, con riguardo all'art. 29 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, la violazione del decreto legislativo n. 387/2003 e dei principi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili; nonché la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Con riferimento al principio costituzionale di uguaglianza Valcerasa afferma una ingiustificata disparità di trattamento tra operatori pubblici (che in quanto dotati di poteri espropriativi possono scegliere il sito dove localizzare un impianto) ed operatori privati (che nella localizzazione dell'impianto sono invece vincolati alla volontà di contrarre dei proprietari dei terreni) e sulla liberalizzazione del mercato della produzione di energia elettrica con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). Ma questo rilievo di incostituzionalità appare manifestamente infondato,

Non vi sono normative o principi che escludano la rilevanza comunque pubblica di giustificate scelte sulla localizzazione quali quella in argomento o che rendano gli interessi pubblici alla base di quelle scelte recessivi rispetto a quelli degli operatori istanti.

E lo stesso decreto legislativo n. 79/1999 prevede espressamente che in materia di liberalizzazione del mercato elettrico siano fatte salve anche le funzioni che, come quella esplicita nell'impugnata deliberazione di incompatibilità ambientale, sono riservate alle regioni e agli enti locali (articolo 1, comma 5, del citato decreto legislativo).

Quanto al rilievo dell'impugnata delibera di mancata dimostrazione dell'impossibilità di localizzazioni alternative della sentenza appellata si osserva che il relativo appunto del Tar (*"in ordine alla impossibilità di localizzazione alternativa del parco fotovoltaico il Collegio rileva che in sede di osservazioni a seguito della ricezione del preavviso di diniego Valcerasa s.r.l. ha prodotto una apposita relazione a firma dell'architetto Manto nella quale si dà espressamente*

conto della impossibilità di localizzazione alternativa dell'intervento") non è specificamente contestato dall'appello; anche se, per contro, il Tar - limitandosi ad affermare che *"a seguito della ricezione del preavviso di diniego Valcerasa s.r.l. ha prodotto una apposita relazione a firma dell'architetto Manto nella quale si dà espressamente conto della impossibilità di localizzazione alternativa dell'intervento"* – ha da parte sua ignorato la citata memoria regionale del primo grado del 2 aprile 2011, la quale recava una diffusa contestazione quanto a questo profilo del presente terzo motivo del ricorso introduttivo.

Possono però superarsi, per rispetto del dovere di sinteticità di cui all'articolo 3 del codice del processo amministrativo, specifiche considerazioni in proposito, perché - a prescindere da ogni altro rilievo (anche di quello che l'appello, alla pag. 28, reca un rinvio espresso alle osservazioni formulate nelle memorie e nelle repliche del giudizio di primo grado, richiamate integralmente in considerazione dell'effetto devolutivo, e non trascritte in gravame anche in ossequio al suddetto principio di sinteticità di cui all'art. 3 del codice del processo amministrativo) - anche mantenendo la caducazione in primo grado di questo specifico profilo dell'atto impugnato (sulla mancata dimostrazione dell'impossibilità di localizzazioni alternative) quest'ultimo, dato il permanere della incompatibilità ambientale del progetto (conseguente all'accoglimento del presente appello per il resto delle censure), mantiene comunque la sua valenza preclusiva.

Deve aggiungersi che con riferimento al fondato secondo motivo d'appello sopra citato (di erronea applicazione da parte del Tar dell'art. 29 e dei principi generali del citato Piano paesaggistico regionale) la Valcerasa S.r.l. prospetta anche un rilievo d'inammissibilità così motivato: *"perché solo parziale e quindi certamente non tale da comportare (anche ove accolto) la necessità di riformare, sul punto, la sentenza appellata"*.

Il rilievo è infondato; sia perché la circostanza che l'accoglimento di una censura impugnatoria non comporterebbe la totale caducazione dell'atto impugnato non genera di per sé inammissibilità di quella censura, ben potendo censurarsi una

singola parte dell'atto impugnato, ove lesiva; e ben potendo quella caducazione parziale dell'atto concorrere, con l'accoglimento di altre censure, alla sua caducazione totale; sia in fatto, perché il presente secondo motivo d'appello non è parziale ma investe la sentenza appellata e la situazione giuridico-fattuale che ne è alla base nella loro totalità, così come risulta dall'intero testo del motivo, che anche in questo caso è utile di seguito riportare.

“Il giudice di primo grado, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che gli interventi in discussione si inseriscono in uno specifico ambito costiero, per il quale, a priori, sono state fatte già delle scelte di tipo paesaggistico in ordine alla conservazione degli elementi naturali di paesaggio. In relazione a tali elementi, infatti, valgono i principi generali del P.P.R. (art. 1, art. 13 sulla disciplina specifica degli ambiti di paesaggio e le disposizioni contenute nelle schede tecniche corrispondenti a tale specifico ambito costiero, facenti parte integrante del P.P.R. ai sensi dell'art. 4 delle N.T.A.), in base ai quali la regola (a fronte della quale anche gli interventi in discussione si pongono in termini di eccezione) è quella di preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale del territorio, proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale, assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità.

Da quanto sopra esposto, pertanto, la decisione impugnata 29 appare anche erronea nella parte in cui ritiene meramente programmatica e inapplicabile in tale sede la disciplina di cui agli artt. 29 e 28 delle N.T.A. del P.P.R.

La relativa disciplina si ricollega all'indirizzo generale, caratterizzante l'intero Piano, di salvaguardare il paesaggio esistente e i relativi assetti (ambientale, storico-culturale, insediativo) e non può non rilevare come indirizzo specifico nelle scelte di localizzazione di impianti come quelli in discussione.

Da questo punto di vista, non può ritenersi nuova motivazione, non contenuta nel preavviso di diniego, la ritenuta (in sede di diniego finale della valutazione di

impatto ambientale) mancata valutazione dell'esigenza di tutelare ed evitare una frammentazione dell'ambito costiero, caratterizzato da un assetto e da un equilibrio, ormai consolidati da decenni, tra paesaggio naturale e paesaggio agrario.

Il provvedimento impugnato, infatti, non fa altro che applicare le prescrizioni di tutela e di salvaguardia in ambito costiero, già richiamate in sede di preavviso di diniego ed evidenziate sin dal momento in cui, con delibera di Giunta mai tempestivamente contestata (e, quindi, inoppugnata), si era disposto di sottoporre l'intervento in discussione alla VIA.”

3.2 – Il quinto motivo del ricorso di primo grado contestava il seguente passo dell'atto impugnato: *“la realizzazione del progetto impedirebbe, per la durata della vita dell'impianto stimata in 30 anni, l'utilizzo produttivo agricolo – zootecnico di una superficie irrigua, risorsa estremamente limitata nell'ambito regionale”.*

In proposito la sentenza appellata afferma quanto segue.

“E' fondata la censura che ravvisa sotto questo profilo un difetto di istruttoria e un travisamento dei presupposti di fatto.

Anche in questo caso è del tutto mancata una considerazione dei documenti presentati dalla ricorrente.

L'affermazione poi, secondo cui la realizzazione del progetto impedirebbe per la durata di vita dell'impianto stimata in 30 anni, l'utilizzo produttivo agricolo – zootecnico di una rilevante superficie agricola, è totalmente avulsa dagli atti del procedimento e, condividendo in tal senso il Collegio le argomentazioni svolte dalla ricorrente, appare resa a prescindere dal reale stato in cui versano i terreni oggetto del prospettato intervento.”

Questi rilievi soggiacciono alle censure d'appello, pur non specificamente focalizzate (v. *supra* il capo 1), che ascrivono al Tar erronei rilievi di difetto di istruttoria (e conseguente travisamento dei presupposti di fatto).

Premesso che in proposito il Tar ha condiviso le argomentazioni svolte dalla ricorrente in primo grado ma ignorato i contrapposti rilievi dell'Amministrazione

resistente, la quale ora li richiama in devoluzione, si osserva che per ciascuno dei rilievi del Tar (difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto, mancata considerazione dei documenti presentati dalla ricorrente; estraneità rispetto agli atti del procedimento; pretermissione del reale stato dei terreni oggetto del prospettato intervento) può farsi rinvio alle considerazioni contenute nei precedenti capi di questa sentenza d'appello. Si richiamano in particolare il capo 2.1 (nella parte concernente i rilievi istruttori del Servizio SAVI e le finali statuizioni dell'impugnata delibera, dopo le osservazioni dell'appellata) e il capo 2.2 (nella parte concernente l'incidenza dell'impianto dell'appellata sull'impianto consortile di irrigazione e sulle aree irrigue).

4.- Sono da disattendere anche i motivi nono e decimo del primo grado, assorbiti dal Tar e qui testualmente riproposti dall'appellata (nelle pagine da 43 a 54 della memoria depositata il 25 febbraio 2020) senza ulteriori aggiunte, sul rilievo che i detti motivi nono e decimo del primo grado siano di per sé stessi idonei a sorreggere la pronuncia di annullamento contenuta nella sentenza di che trattasi.

In particolare per ciascuno di quei riproposti motivi si osserva quanto segue

4.1 – La letterale riproposizione, senza ulteriori aggiunte, del nono motivo del primo grado è inammissibile, perché ignora le relative prospettazioni dell'appello, come proposte per devoluzione delle difese regionali del primo grado (v. la pag. 28 dell'appello).

La riproposizione integrale in appello, da parte del soggetto appellato già ricorrente in primo grado, di un motivo assorbito in prima istanza presuppone che la tematica del motivo assorbito sia rimasta inalterata in appello, si da poter essere nuovamente proposta con le integrali censure del motivo assorbito in primo grado.

Invece nel caso in esame la tematica del motivo assorbito in primo grado è mutata, poiché modificata dalle opposte considerazioni elaborate dalla Regione dinanzi al Tar e integralmente riproposte dall'appellante dinanzi a questo Consiglio di Stato; sì che quella originaria censura del nono motivo di primo grado, riproposta senza

alcuna modifica in questa sede, risulta incompatibile con l'attuale *thema decidendum* di secondo grado.

È utile riportare il testo delle suddette repliche (contenute nella già citata memoria regionale depositata in primo grado il 2 aprile 2011) qui riproposte dalla Regione in sede devolutiva e ignorate nella riproposizione Valcerasa del presente nono motivo di primo grado.

“Sono infondati anche i motivi di cui al punto IX.

La ricorrente sostiene che il Servizio SAVI posto in essere una disparità di trattamento in casi del tutto analoghi a quello in questione, annoverando tra gli impianti fotovoltaici esaminati e peraltro non sottoposti alla procedura di VIA quelli della società MPR e della società EON.

Ma, a differenza dell'impianto previsto dalla Valcerasa in località Bacchileddu, ricadente in area agricola, gli impianti delle società MPR ed EON ricadono all'interno dell'Area di Sviluppo Industriale di Porto Torres.

Sorprende, comunque, che la società dimentichi di annoverare, tra i progetti relativi a impianti fotovoltaici che il Servizio SAVI ha escluso dalla valutazione di impatto ambientale, proprio l'impianto da essa stessa proposto denominato “Impianto Fotovoltaico da 4.705,8 kW collegato alla rete elettrica in località Giubeddi/Fiume Santo”, che, con deliberazione 32/73 del 2010 è stato escluso dalla ulteriore valutazione di impatto ambientale.

Detto impianto ricade all'interno dell'ASI di Sassari-Porto Torres, estendendosi su una superficie di 10,66 ettari e prevedendo una potenza di picco pari a circa 5 MW.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, deve evidenziarsi l'infondatezza dell'assunto che vi sia un orientamento preconcelto per la localizzazione degli impianti a FER (fonti a energia rinnovabile) in area agricola; gli indirizzi regionali, è vero, tendono a privilegiare la localizzazione nelle aree di minor pregio ambientale.

Il Servizio SAVI, del resto, tenuto conto degli indirizzi regionali, e nel rispetto delle

normative in materia di VIA, conduce l'analisi caso per caso, valutando l'entità degli impatti dell'intervento in riferimento al contesto specifico e proponendo, di conseguenza, la conclusione dell'istruttoria alla Giunta regionale che, ai sensi della L.R. 9/2006, conclude il procedimento.

Proprio in virtù dell'analisi caso per caso e non "aspecifica" come asserito dalla Ricorrente, il Servizio SAVI nell'ambito della procedura di verifica dell'impianto fotovoltaico proposto dai F.lli Tegas & più, della potenza complessiva pari a circa 500 kWp, da realizzarsi in area agricola, in località Stainu, nel Comune di Lanusei, essendo gli impatti mitigabili con alcune prescrizioni, ha concluso la propria istruttoria con l'esclusione della valutazione di impatto ambientale, conclusione fatta propria dalla Giunta regionale con la DGR 34/56 del 2009.

Anche questa circostanza è stata omessa dalla Ricorrente, che evidentemente intende sostenere l'esistenza di un atteggiamento preconcepito dell'Amministrazione regionale intesa in senso lato, senza, tuttavia, addurre reali argomentazioni in tal senso, perché inesistenti".

4.2 – Il riproposto decimo motivo del ricorso di primo grado può invece, a prescindere da ogni altra considerazione, essere assorbito.

Infatti - sebbene la stessa appellante, nel riproporre il presente decimo motivo ed il precedente nono motivo abbia affermato che detti motivi di ricorso erano di per sé stessi idonei a sorreggere la pronuncia di annullamento contenuta nella sentenza appellata - l'appellante medesima, in quel decimo motivo ora integralmente riproposto, aveva premesso che i pareri del Comune e della Provincia in esso contestati erano privi di portata lesiva, e che la loro impugnativa era fatta per tuziorismo.

Si condivide questo rilievo di non autonoma lesività di quei pareri. Sicché, a fronte della qui constatata legittimità di tutti gli altri rilievi dell'atto impugnato in primo grado, l'esame della contestazione di quei pareri non autonomamente lesivi risulta superfluo; e questa contestazione può essere assorbita.

5.- L'appello, in conclusione, va accolto.

Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia e della sua vicenda processuale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Antonella Manziona, Consigliere

L'ESTENSORE
Giancarlo Luttazi

IL PRESIDENTE
Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO